

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 luglio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2015, n. 13.

Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali. (15R00360)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2015, n. 5.

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria. (15R00303)..... Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2015, n. 10.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017 (1° provvedimento). (15R00296)..... Pag. 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2015, n. 065/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (15R00283)..... Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2015, n. 30.

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.r. 24/1994, alla L.r. 65/1997, alla L.r. 24/2000 ed alla L.r. 10/2010. (15R00251)..... Pag. 10

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 18 giugno 2015, n. 6, della Regione Emilia-Romagna, recante: «Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 3^a Serie speciale - n. 27 dell'11 luglio 2015). (15R00367)..... Pag. 58





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2015, n. 13.

Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. La Regione promuove e tutela l'esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell'Accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto in data 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

2. La Regione, in attuazione all'Accordo di cui al comma 1, definisce la procedura per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia ivi compresa l'omotossicologia e la antroposofia.

3. Ai fini della presente legge per:

a) Accordo si intende l'Accordo Stato-regioni-Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 1;

b) Ordini professionali si intendono gli ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti operanti nella Regione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti medicine non convenzionali:

- a) agopuntura;
- b) fitoterapia;
- c) omeopatia suddivisa nei seguenti sottoelenchi:
 - 1) omeopatia;
 - 2) omotossicologia;
 - 3) antroposofia.

Art. 3.

Elenchi dei professionisti sanitari esercenti medicine non convenzionali

1. Gli Ordini professionali istituiscono gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine non convenzionali di cui all'articolo 2.

2. Possono iscriversi agli elenchi, di cui al comma 1, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti che hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4.

3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.

Art. 4.

Criteri e obiettivi della formazione

1. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 3, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti effettuano un percorso formativo con oneri a proprio carico.

2. Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai criteri e agli obiettivi individuati dall'Accordo, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 5.

Protocolli d'intesa

1. Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni dell'Accordo, determinano:

a) i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine non convenzionali;

b) i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) ai fini dell'iscrizione negli elenchi;

c) le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa statale vigente, tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

2. Sono validi i titoli, i diplomi e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo.

3. I protocolli determinano i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi, abilitati a rilasciare gli attestati riconosciuti ai fini della presente legge, nonché le modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accreditamento medesimo.

4. I protocolli sono stipulati sulla base delle proposte presentate dalla Commissione regionale permanente per le medicine non convenzionali, ai sensi dell'articolo 7.



Art. 6.

Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di sanità, la Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta:

a) dal responsabile della direzione della Giunta regionale competente in materia sanitaria;

b) da un rappresentante delle università presenti sul territorio regionale in cui è presente almeno una delle seguenti facoltà:

- 1) medicina e chirurgia;
- 2) veterinaria;
- 3) farmacia;
- 4) odontoiatria.

c) da un rappresentante per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale di cui all'articolo 2, designato dall'assessorato regionale competente in materia di sanità;

d) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

e) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei farmacisti;

f) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei veterinari;

g) da un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).

3. I componenti della Commissione eleggono un presidente e un vicepresidente, scelti tra i propri membri.

4. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.

5. Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

6. La Commissione dura in carica quattro anni ed è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

7. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Art. 7.

Compiti della Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali

1. La Commissione di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'Accordo e della normativa statale e comunitaria vigente, propone:

a) i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline di medicine non convenzionali di cui all'articolo 2;

b) i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina non convenzionale;

c) i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*).

2. La Commissione inoltre:

a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline mediche non convenzionali nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;

b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista fino alla definizione dell'ulteriore accordo previsto dall'articolo 10, comma 5, dell'Accordo, previa l'acquisizione di parere delle rispettive federazioni nazionali per l'estensione di tali disposizioni.

Art. 9.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 giugno 2015

p. Sergio Chiamparino
Il Vice Presidente
ALDO RESCHIGNA

(Omissis).

15R00360



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 2015, n. 5.

**Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie e istituzione di una rete di sorveglianza epidemio-
logica veterinaria.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale
n. 21/I-II del 26 maggio 2015 della Regione Trentino-
Alto Adige)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
GIUGNO 2012, N. 106

Art. 1.

Principi generali

1. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», perseguendo le medesime finalità, quali:

a) la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;

b) la razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:

1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;

2) la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

4) la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge e all'accordo allegato si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti degli enti coerenti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

*Organizzazione dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie*

1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di seguito denominato «Istituto» sono disciplinate dalle norme dell'accordo allegato alla presente legge, parte integrante della stessa, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

2. L'accordo può essere modificato con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra i seguenti enti sottoscrittori: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Gli enti sottoscrittori provvedono all'adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell'accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell'art. 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Art. 3.

Finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

a) dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale, e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;

b) dal Ministero della Salute, per quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;



c) dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;

d) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte dell'Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;

e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.

3. Le quote percentuali a carico degli enti cogenerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:

a) consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale (BDN): 50%.

b) consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento: 20%.

c) numero dei laboratori periferici: 15%.

d) estensione della superficie territoriale: 15%.

TITOLO II

ISTITUZIONEDI UNA RETE DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA VETERINARIA

Art. 4.

Finalità

1. In provincia di Bolzano è istituita una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria, con l'obiettivo di assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e delle zoonosi, di garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale, di raccogliere dati epidemiologici e di attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende, mantenere tramite controlli periodici le qualifiche attribuite e garantire il rispetto di tutte le disposizioni in materia di polizia veterinaria. L'implementazione della rete consente un'efficiente mappatura e valutazione del rischio, su cui programmare i controlli ufficiali dei servizi veterinari.

Art. 5.

La rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria

1. Della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria della Provincia autonoma di Bolzano fanno parte:

a) tutti gli allevamenti e le persone che ne sono responsabili;

b) le strutture di produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale nonché i mangimifici;

c) il Servizio veterinario aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;

d) il veterinario aziendale;

e) l'Istituto zooprofilattico sperimentale;

f) i laboratori presenti in provincia di Bolzano limitatamente alle attività di analisi che afferiscono direttamente o indirettamente all'ambito di applicazione del titolo II della presente legge;

g) la banca dati dell'anagrafe zootecnica;

h) la Giunta provinciale;

i) il Servizio veterinario provinciale;

j) il Ministero della Salute.

Art. 6.

Gestione della rete

1. La rete di sorveglianza epidemiologica è gestita dai Servizi veterinari nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, ferme restando le competenze del Servizio veterinario provinciale di cui all'art. 6, comma 1, punto 2), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, e all'art. 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, nonché quelle del Servizio veterinario aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.

2. Il Servizio veterinario provinciale può delegare al Servizio veterinario aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige l'esercizio delle attività di propria competenza o avvalersi dello stesso.

Art. 7.

Competenze della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale determina:

a) i compiti e le responsabilità degli allevatori;

b) i compiti, le responsabilità, i requisiti professionali e la specifica formazione del veterinario aziendale;

c) il corrispettivo dovuto al veterinario aziendale e le relative modalità di pagamento;

d) le modalità e i tempi di attivazione, anche progressiva, della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Decorrenza dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dello stesso.



Art. 9.

Attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria

1. La data di attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria viene fissata dalla Giunta provinciale. Da tale data decadono le convenzioni per l'assistenza zoiatrica stipulate dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, «Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari».

1. Dalla data di attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria l'art. 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 11 (*Assistenza zoiatrica*) – 1. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige garantisce il servizio di assistenza zoiatrica sul territorio provinciale tramite il veterinario aziendale nell'ambito della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria».

Art. 11.

Abrogazioni

1. Dalla data di efficacia dell'accordo prevista dall'art. 8, è abrogata la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, «Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)» e si applicano comunque i principi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, nelle parti compatibili con l'accordo.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 17 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche,

b) la lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2015.

2. Alla copertura degli oneri stimati in 1.300.000,00 euro annui a partire dall'anno 2016, derivanti dalla presente legge, si provvede mediante le autorizzazioni di spesa, che saranno disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 10105 a carico dell'esercizio 2016.

3. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 maggio 2015

KOMPATSCHER

(*Omissis*).

15R00303

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2015, n. 10.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017 (1° provvedimento).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 10 del 1° aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Liguria, esercizi 2015-2017, sono apportate le seguenti variazioni: euro 307.170.780,54 per l'anno 2015, euro 230.492.455,00 per l'anno 2016 ed in euro 230.195.000,00 per l'anno 2017 in termini di competenza e nonché euro 301.107.942,34 per l'anno 2015 in termini di cassa.



Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Liguria, esercizi 2015-2017, sono apportate le seguenti variazioni: euro 307.170.780,54 per l'anno 2015, euro 230.492.455,00 per l'anno 2016 ed in euro 230.195.000,00 per l'anno 2017 in termini di competenza e nonché euro 301.107.942,34 per l'anno 2015 in termini di cassa.

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017)

1. L'articolo 5 della l.r. 42/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario 2015 e del saldo finanziario negativo 2008, 2009 e 2014 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo)

1. Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2015 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del disavanzo finanziario dell'anno 2015 nell'importo di euro 20.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio per gli anni 2015-2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria regionale 2015)) nell'importo di euro 14.705.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte IV;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazio-

ni e dell'articolo 2 della l.r. 40/2014 nell'importo di euro 35.680.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 42/201 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 24.800.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2015, 2016 e 2017 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio per gli anni 2015-2017, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria) in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2017 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.”.


Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 42/2014

1. L'articolo 8 della l.r. 42/2014 è sostituito dal seguente:

“Art 8. (Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2014)

1. La quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2014 applicata al bilancio di previsione 2015 nell'ammontare di euro 190.614.644,10 è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti unità previsionali di base:



U.P.B.	IMPORTO
1.103	170.217,23
2.103	2.097.326,70
2.110	3.410.350,78
2.115	23.793,85
2.199	587.514,12
2.205	60.806,95
2.213	35.040,00
2.215	5.283.803,05
2.216	36.784,60
4.110	52.047,50
4.201	339.662,67
4.205	2.651.566,56
4.207	23.944,34
6.201	899.906,02
7.105	2.574.906,72
7.110	400.000,00
7.205	1.483.492,67
7.207	5.371.393,45
7.210	31.736,27
8.103	85.000,00
8.201	388.966,31
8.202	115.476,68
8.203	200.000,00
8.209	3.290.452,11
9.102	5.536,39
9.103	1.147.998,33
9.105	6.340.501,92
9.106	24.135,00
9.107	5.831,96
9.109	127.966,72
11.101	214.779,09
11.103	262.536,09
11.104	88.696,53
13.212	2.141.706,92
14.202	461.688,25
14.203	1.276.453,90
15.101	52.594,00

17.201	520.363,14
18.108	55.000.000,00
18.111	3.256.818,30
18.204	72.848,98
18.208	90.000.000,00"

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 31 marzo 2015

BURLANDO

(Omissis).

15R00296

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2015, n. 065/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 30 marzo 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 22/2010, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'art. 3-bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione col-



lettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;

Visto il proprio decreto di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

Visti i propri decreti di data 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., di data 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., di data 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., di data 11 marzo 2008, n. 074/Pres., di data 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., di data 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., di data 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., di data 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., di data 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., di data 15 luglio 2014, n. 0145/Pres. e di data 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto Regolamento;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto Regolamento correlate in particolare all'accorpamento di tutte le funzioni in materia di funzione pubblica presso la Direzione generale, alla definizione di una funzionale suddivisione delle funzioni in materia di università, alla riconduzione dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale tra gli enti regionali ricompresi nell'ambito di applicazione del Regolamento, agli adempimenti correlati all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 e alla legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, nonché a taluni necessari chiarimenti tecnici in ordine alla disciplina della valutazione del personale dirigente;

Atteso che le ipotesi di modifiche sono state oggetto di diramazione, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare n. 4/2001 della Segreteria generale, con note mail della Direzione generale di data 9 febbraio 2015 prot. DGEN/7140/2015 e di data 20 febbraio 2015, prot. 7428/2015/DGEN;

Effettuato il confronto con le parti sindacali, in ordine alle suddette ipotesi di modifiche, i giorni 9 e 26 febbraio 2015;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale di data 20 febbraio 2015, n. 284 e di data 27 febbraio 2015, n. 349 con le quali sono state approvate in via preliminare le modifiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996;

Atteso che, nella seduta di data 19 marzo 2015, la prima Commissione consiliare permanente ha espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996, parere favorevole a maggioranza in ordine alle suddette deliberazioni;

Ritenuto pertanto di procedere, unificando in un unico testo le modifiche sopra riportate, all'emanazione del «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2015, n. 502;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1.

*Modifica all'articolo 2
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole: «e all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori» sono sostituite dalle seguenti: «, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia».

Art. 2.

*Modifica all'articolo 7
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 le parole: «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato».

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 7-bis
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, con sede in Udine;»;

b) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia;»;

c) il numero 7) è sostituito dal seguente:

«7) Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;».



Art. 4.

*Introduzione dell'articolo 14-ter
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Dopo l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 è introdotto il seguente:

«Art. 14-ter.

Piano annuale di internal Audit

1. Il Piano annuale di internal Audit definisce, in conformità agli indirizzi e alle direttive indicati nel Piano strategico regionale, gli obiettivi annuali, gli strumenti e le azioni della funzione di internal Audit ed individua, in particolare, le categorie di atti, le percentuali ed i criteri di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.

2. Il Piano annuale di internal Audit è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, o dell'Assessore delegato, entro il 31 marzo di ciascun anno.»

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 17
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004:

a) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) l'esercizio dei controlli interni di competenza;

a-ter) l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 1/2015 al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza;»;

b) alla lettera b) dopo le parole: «dei contratti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «di propria competenza»;

c) alla lettera d-bis) le parole: «di ragioneria» sono soppresse;

d) dopo la lettera d-ter) è inserita la seguente:

«d-quater) lo svolgimento, a favore delle strutture dell'Amministrazione regionale, di attività consultiva di natura collaborativa, in funzione di supporto specialistico, nelle materie di competenza;»;

e) alla lettera e) le parole: «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale».

Art. 6.

*Modifica all'articolo 17-bis
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 3 dell'art. 17-bis del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 dopo la parola: «, altresì,» sono aggiunte le seguenti: «la definizione della proposta di Piano annuale di internal Audit, l'esercizio delle funzioni di controllo strategico, di controllo di gestione, di internal Audit e di valutazione della prestazione, nonché».

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 19
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004:

a) alla lettera h) del comma 4 le parole: «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale»;

b) alla lettera k) del comma 4 le parole: «Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale»;

c) le lettere c) e d) del comma 8 sono abrogate.

Art. 8.

*Modifica all'articolo 21
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Il comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«2. Ai direttori di servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, preposti all'esercizio del controllo di regolarità contabile, spetta in particolare:

a) esercitare il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 1/2015;

b) firmare la registrazione degli atti di impegno e di disimpegno, firmare la registrazione delle liquidazioni, firmare gli ordini di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, nonché firmare, per quanto di competenza, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa;

c) esercitare il controllo consuntivo di regolarità contabile di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 1/2015;

d) formulare le osservazioni relative agli atti, ai rendiconti ed ai conti giudiziali soggetti al controllo di regolarità contabile di cui all'art. 14 della legge regionale n. 1/2015;

e) esercitare il controllo interno preventivo di regolarità contabile sui provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, accertando la regolarità dei medesimi o formulando osservazioni.»

Art. 9.

*Modifica all'articolo 25
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Il comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

«1. Gli incarichi di direttore centrale sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia ovvero su proposta dell'Assessore delegato e su indicazione del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia.»

Art. 10.

*Modifiche all'articolo 26
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004:

a) al comma 1 le parole: «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» ovunque citate sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato»;

b) al comma 3-bis le parole: «Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «Segretario generale».

Art. 11.

*Modifica all'articolo 30
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, le parole: «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato».



Art. 12.

*Modifiche all'articolo 31
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004:

a) al comma 5 le parole: « e del Capo di Gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «, del Capo di Gabinetto e del Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La valutazione dei direttori degli enti di cui all'art. 2 è attuata con le stesse procedure previste, dal comma s, per i direttori centrali.»

Art. 13.

*Modifica all'articolo 37
del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004*

1. Al comma 2 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres./2004, le parole: «dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2015.

Visto: Il Presidente: Serracchiani

15R00283

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2015, n. 30.

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 14 del 25 marzo 2015)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza.

2. Il patrimonio di cui al comma 1, nelle sue componenti essenziali, è costituito:

a) dal sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all'articolo 2, comma 1;

b) dal sistema regionale della biodiversità, come individuato dall'articolo 5.

3. Rappresentano altresì valori riconosciuti del patrimonio naturalistico ambientale regionale:

a) gli alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);

b) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82;

c) i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95.

4. Ai fini del comma 1, la presente legge, nel quadro della normativa statale di riferimento:

a) disciplina in forma coordinata le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;

b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;

c) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;

d) dispone le modalità di diffusione e di circolazione omogenea delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;

e) disciplina le misure di protezione della flora spontanea e delle specie animali tutelate ai sensi della presente legge che costituiscono elementi essenziali della biodiversità presente nel territorio regionale, anche in attuazione della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e di ratifica delle convenzioni internazionali;

f) applica e promuove forme di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche;



g) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parchi regionali fatte salve le diverse discipline contenute nelle rispettive leggi regionali istitutive.

Art. 2.

Sistema regionale delle aree naturali protette

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette è l'insieme dei territori costituito dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge, nel quadro dei principi di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. Il sistema regionale delle aree protette concorre alla formazione di un sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, unitamente:

a) alle aree naturali protette terrestri e marine, istituite nel territorio regionale ai sensi della l. 394/1991 e della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

b) ai parchi istituiti ai sensi dell'articolo 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001").

3. Al fine di assicurare una gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 2, la Regione promuove l'interazione ed il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e con gli enti gestori delle aree protette nazionali, anche attraverso la stipula di accordi di programma quadro e di patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1, costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e concorrono alla programmazione regionale.

Art. 3.

Parchi regionali

1. I parchi regionali, di seguito denominati "parchi", sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:

a) la conservazione, il ripristino e il miglioramento dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e semi-naturali nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;

b) la preservazione e il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti, con particolare riferimento alla biodiversità ed alla geodiversità;

c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;

d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali.

2. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 394/1991.

Art. 4.

Riserve naturali regionali

1. Le riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

2. L'istituzione delle riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 394/1991.

Art. 5.

Sistema regionale della biodiversità

1. Il sistema regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie ed habitat di interesse conservazionistico ed è costituito da:

a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata "Rete Natura 2000", istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata direttiva "Habitat", della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata), comunemente denominata direttiva "Uccelli" e in attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);

b) proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m *bis*), del d.p.r. 357/1997;

c) aree di collegamento ecologico funzionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del d.p.r. 357/1997, nonché gli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014;



d) zone umide di importanza internazionale, riconosciute ai sensi della Convenzione di Ramsar ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), come individuate all'articolo 8.

2. Le aree e i territori che compongono il sistema regionale della biodiversità costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e concorrono alla programmazione regionale.

Art. 6.

Siti della Rete Natura 2000. Proposti siti di importanza comunitaria (pSIC)

1. La Rete Natura 2000 di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), è una rete ecologica europea coerente, istituita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della dir. 92/43/CEE "Habitat", e costituita da:

a) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 saranno designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);

b) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, lettera a) e 4, paragrafo 1, della dir. 2009/147/CE "Uccelli".

2. I pSIC, sono aree individuate dalla Regione e trasmessi dal MATTM alla Commissione europea, ai fini dell'inserimento negli elenchi definitivi dei SIC.

Art. 7.

Aree di collegamento ecologico funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree naturali protette e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 8.

Zone umide di importanza internazionale

1. Le zone umide di importanza internazionale, sono le zone umide che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

Capo II

CONSULTA TECNICA PER LE AREE PROTETTE E LA BIODIVERSITÀ E OSSERVATORIO TOSCANO PER LA BIODIVERSITÀ

Art. 9.

Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità

1. La consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, di seguito denominata "consulta", già istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale), è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela degli aspetti naturalistici e della biodiversità.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, la consulta esprime pareri obbligatori con riferimento a:

a) atti dirigenziali, deliberazioni della Giunta regionale e proposte di deliberazioni al Consiglio regionale finalizzati all'attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;

b) istituzione e classificazione delle aree naturali protette regionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nonché modifiche alle perimetrazioni delle stesse;

c) adozione del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), in materia di aree protette e di tutela della biodiversità, e delle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione di cui all'articolo 12, comma 4;

d) adozione e approvazione del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, e alla predisposizione del parere sul regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 49, del programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali, di cui all'articolo 51, e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 77;

e) predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95;

f) predisposizione e aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui alla l. 10/2013, ai sensi dell'articolo 99;

g) individuazione delle componenti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;

h) definizione delle misure di conservazione, di cui al titolo III, per la tutela del sistema di cui all'articolo 5;

i) deliberazioni di Giunta regionale di cui all'articolo 102, comma 2, in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;

l) definizione di linee guida in attuazione di normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat tutelate ai sensi della presente legge e di attuazione delle direttive stesse.



3. La consulta altresì:

a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta degli enti gestori delle aree protette e delle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;

b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile;

c) fornisce consulenza e supporto scientifico alla Giunta regionale per le attività della Regione nell'ambito:

1) del Santuario Pelagos, istituito ai sensi dell'accordo internazionale ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999);

2) di specifiche intese con le autorità nazionali in materia di biodiversità;

3) dell'attuazione della presente legge.

4. La consulta si avvale, ove necessario, della collaborazione dei comitati scientifici degli enti parco regionali di cui all'articolo 25, con i quali si coordina e coopera per lo scambio e la condivisione delle conoscenze e dei dati disponibili nelle materie di competenza.

5. La consulta ed i comitati scientifici degli enti parco regionali svolgono altresì funzioni di supporto tecnico-scientifico all'osservatorio toscano per la biodiversità di cui all'articolo 11.

Art. 10.

Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità

1. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

2. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente per materia, ed è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità, come di seguito indicato:

a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale;

b) sei membri designati congiuntamente dalle università degli studi della Toscana, ciascuno dei quali esperto, rispettivamente, nei seguenti ambiti disciplinari:

- 1) scienze naturali;
- 2) scienze ambientali;
- 3) scienze geologiche;
- 4) scienze biologiche e biologia marina;
- 5) scienze agrarie e forestali e botanica;
- 6) zoologia e veterinaria;

c) tre membri designati congiuntamente dagli organismi di gestione dei parchi regionali e nazionali della Toscana;

d) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un membro designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

f) un membro esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

g) due membri di cui uno in rappresentanza delle province e della città metropolitana ed uno dei comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;

h) un membro designato dalla direzione marittima di Livorno;

i) un membro esperto in biologia marina designato dai centri studi e istituti di ricerca di natura privata operanti senza fini di lucro (ONLUS), riconosciuti quali partner della Regione Toscana negli elenchi relativi alla rete della biodiversità marina approvati con deliberazione della Giunta regionale;

l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche operanti nel territorio regionale;

m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale;

3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione della consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.

4. I componenti della consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008.

5. Il membro della consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, che provvede altresì alla sostituzione con altro membro designato con le modalità di cui al comma 2. Si procede analogamente in caso di dimissioni o di decesso di un membro della commissione.

6. Ai membri della consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00, oltre al rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. Alle riunioni della consulta possono essere invitati a partecipare esperti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) e rappresentanti delle amministrazioni locali o di altri enti pubblici eventualmente interessati.

8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *i)*, la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, appartenenti ad associazioni aventi sede in province diverse o aventi sede rispettivamente nella città metropolitana e in una provincia, designati congiuntamente dalle province e dalla città metropolitana della Toscana.



9. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di funzionamento della consulta.

10. I componenti della consulta di cui all'articolo 3 della l.r. 49/1995 cessano dalla carica alla scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Osservatorio toscano per la biodiversità

1. L'osservatorio toscano per la biodiversità, di seguito denominato "osservatorio", individuato nella struttura regionale competente in materia di biodiversità, esercita, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del MATTM, nonché della strategia regionale per la biodiversità contenuta nel PAER di cui all'articolo 12, funzioni per la raccolta, il coordinamento e lo scambio di informazioni e di dati con le autorità statali competenti in merito:

a) alle azioni finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat terrestri e marini di interesse conservazionistico;

b) al monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ed habitat di cui alla lettera *a)*.

2. L'osservatorio, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, cura altresì l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all'articolo 13.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dalla città metropolitana, dalle province, dai comuni e dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine svolte nell'ambito del Santuario Pelagos di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c)*, numero 1).

4. La Giunta regionale, tramite l'osservatorio, promuove intese con i soggetti competenti nelle materie e negli ambiti di riferimento finalizzate all'esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1.

5. L'osservatorio predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la Giunta regionale la trasmette al Consiglio regionale.

Capo III

PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO TOSCANO

Art. 12.

Programmazione regionale

1. In attuazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale energetico regionale), il PAER determina obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definisce:

a) le strategie e finalità per la gestione del sistema integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità, nonché per il riconoscimento e la valorizzazione della geodiversità, garantendone il coordinamento e l'integrazione;

b) la strategia regionale per la biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l'attuazione degli stessi;

c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Ai fini del comma 1, il PAER individua in particolare:

a) i criteri per la verifica della coerenza ambientale delle proposte per l'istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, anche con riferimento alle previsioni degli atti di pianificazione regionali ed i termini entro i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte;

b) le finalità, gli obiettivi e gli indirizzi per la gestione delle aree protette regionali e dei siti che costituiscono la Rete Natura 2000;

c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi regionali e delle riserve, nell'attuazione dello stesso PAER, per quanto di loro competenza, compresi i compiti relativi alla redazione dei piani, dei programmi coordinati per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve regionali e dei regolamenti nonché alla informazione ed all'educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;

d) i criteri per l'attribuzione dei contributi ordinari di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, assegnati agli enti parco regionali, che vengono assicurati annualmente nell'ambito della legge di bilancio regionale;

e) i criteri e le priorità per l'attribuzione di contributi per la spesa degli enti gestori delle aree naturali protette finalizzata alle attività di investimento e di manutenzione e alla prestazione dei servizi offerti, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale;

f) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali ed i criteri per la loro attribuzione ed erogazione agli enti gestori delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.

3. Al PAER sono allegati:

a) l'elenco delle aree naturali protette regionali facenti parte del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, suddivise per tipologia, il cui aggiornamento è disposto ai sensi del comma 4, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della l. 394/1991;

b) l'elenco dei siti della Rete Natura 2000;

c) l'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95;

d) l'elenco degli alberi monumentali di cui al titolo IV;



e) gli elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a);

f) le misure di tutela individuate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b);

g) l'elenco delle aree in cui è segnalata la presenza delle specie animali e vegetali e degli habitat di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c).

4. La Giunta regionale, in attuazione delle finalità e degli obiettivi stabiliti dal PAER in conformità al piano regionale di sviluppo di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) approva, con deliberazione, il documento che definisce in particolare:

a) il quadro conoscitivo dello stato di attuazione degli obiettivi in materia di aree naturali protette, di biodiversità e geodiversità contenuti nel PAER;

b) lo stato di attuazione delle istituzioni delle nuove aree naturali protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000 o delle modifiche ai relativi perimetri;

c) eventuali linee di indirizzo per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali e della Rete Natura 2000 in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 5;

d) le priorità per la programmazione annuale degli interventi da parte dei soggetti gestori nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000, e gli indirizzi per la realizzazione di interventi;

e) il quadro delle disponibilità finanziarie e le modalità di assegnazione di contributi o finanziamenti comunitari, statali o regionali tra i possibili beneficiari, tenuto conto delle priorità di cui al comma 2, lettera e) ed all'articolo 60, nonché degli atti di programmazione di cui all'articolo 27, comma 8 e all'articolo 51;

f) lo stato delle erogazioni dei finanziamenti attribuiti ai soggetti beneficiari;

g) la verifica di coerenza ambientale e delle proposte per l'istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a).

5. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio del PAER, di cui all'articolo 3 bis della l.r. 14/2007.

Art. 13.

Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano

1. Al fine di garantire la fruibilità, la valorizzazione e la circolazione delle informazioni, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento

delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), è costituito il sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano, che contiene:

a) i dati cartografici georeferenziati relativi alle perimetrazioni delle aree del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità;

b) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio effettuate, ai sensi della presente legge, sull'attività di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie animali e vegetali ed habitat presenti nel territorio regionale, compresi i report annuali di cui all'articolo 11, comma 3;

c) la georeferenziazione degli alberi monumentali;

d) la georeferenziazione delle singolarità di interesse naturalistico, geologico e geomorfologico ricadenti all'interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità e dei geositi di interesse regionale;

e) i piani, i programmi, i regolamenti, delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;

f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri soggetti gestori di aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina;

g) l'atlante dei servizi di cui all'articolo 62, comma 1, per la promozione dell'offerta dei servizi del sistema integrato regionale delle aree naturali protette;

h) i dati nella disponibilità di Regione, enti parco, città metropolitana, province e comuni nelle materie di cui alla presente legge;

i) i dati cartografici georeferenziati relativi agli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana come individuata dal PIT con valenza di piano paesaggistico e agli approfondimenti a livello provinciale o metropolitano delle reti ecologiche del territorio di riferimento;

l) i dati cartografici relativi all'individuazione delle aree di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c).

2. Costituiscono altresì parte integrante del sistema informativo di cui al comma 1:

a) il repertorio naturalistico toscano (RE.NA.TO), che raccoglie le conoscenze disponibili sulle emergenze faunistiche, floristiche e vegetazionali, di ambito terrestre presenti sul territorio toscano;

b) la banca dati della biodiversità marina toscana (Bio.Mar.T) che raccoglie i dati e le informazioni sulle biocenosi vulnerabili e sulle specie rare presenti nel mare toscano.

3. L'implementazione e l'aggiornamento periodico del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano sono effettuati tramite la raccolta di dati acquisiti mediante la collaborazione e la condivisione con gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, con le istituzioni scientifiche e con gli altri soggetti pubblici detentori di informazioni utili in materia di protezione e di valorizzazione della natura e della biodiversità. La trasmissione e lo scambio dei dati tra i



soggetti pubblici coinvolti avviene in modalità telematica e, ove possibile, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa.

4. I criteri e le modalità per la formazione e la gestione del sistema informativo regionale di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni e degli standard di cui alla l.r. 54/2009 e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 6, della l.r. 65/2014.

5. I dati inseriti nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano costituiscono parte integrante della base informativa geografica regionale ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della l.r. 65/2014, sono resi immediatamente disponibili ai comuni, alle province, alla città metropolitana ed ai parchi, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nell'ambito di apposita sezione dedicata al patrimonio naturalistico toscano. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dallo stesso d.lgs. 33/2013.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Capo I

FUNZIONI DELLA REGIONE, DELL'ENTE PARCO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 14.

Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi del PAER, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:

- a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;
- b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;
- c) approva lo statuto dei parchi regionali;
- d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;

e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio del parco regionale;

f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti nel PAER;

g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;

h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 44;

i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;

l) effettua la verifica di coerenza ambientale delle proposte delle province e della città metropolitana per l'istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri per la ripermutazione di quelle già istituite, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera g);

m) esprime parere obbligatorio, con deliberazione della Giunta regionale, sul regolamento della riserva e sul programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve regionali;

n) esercita la vigilanza sulla gestione delle riserve, di cui all'articolo 47, comma 4;

o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.

3. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 9, comma 4, dall'articolo 11, comma 6, dall'articolo 12, commi 3 e 4, e dall'articolo 14, commi 2 e 5, della l. 394/1991, in materia di parchi nazionali.

Art. 15.

Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale

1. Con la legge regionale istitutiva del parco di cui all'articolo 18, la Regione provvede all'istituzione di un ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato "ente parco", a cui è affidata la gestione del medesimo parco.

2. L'ente parco, svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

- a) adotta lo statuto del parco regionale di cui all'articolo 26;
- b) predispose la proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27 e la relativa proposta di regolamento di cui all'articolo 30;
- c) adotta il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio del parco regionale di cui all'articolo 35;
- d) rilascia il nulla osta di cui all'articolo 31;



e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dai titoli II e III, dal piano integrato, dal regolamento e dal piano di gestione;

f) può gestire, tramite convenzione con la provincia o la città metropolitana competente, redatta ai sensi dell'articolo 123, le riserve naturali regionali ecologicamente connesse con il territorio del parco;

g) elabora il programma annuale delle attività, di cui all'articolo 36;

h) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento dell'Atlante dei servizi di cui all'articolo 62;

i) accerta gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 63;

l) applica ed irroga le sanzioni di cui all'articolo 63;

m) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto all'articolo 12;

n) dispone la sospensione e la riduzione in pristino di cui all'articolo 64;

o) svolge le altre funzioni attribuite dalla normativa regionale.

Art. 16.

Funzioni delle province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette

1. Le province e la città metropolitana, esercitano le funzioni per l'attuazione coordinata della presente legge sul territorio di competenza, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 12.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:

a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza ambientale delle stesse, ai sensi dell'articolo 12 comma 4, lettera g);

b) presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività di gestione e di coordinamento delle riserve naturali regionali di propria competenza e dei siti della Rete Natura 2000 in esse anche parzialmente ricadenti, svolta in attuazione della presente legge e del PAER di cui all'articolo 12, comprensiva dei dati di cui all'articolo 62;

c) istituiscono le riserve naturali regionali, in coerenza con il PAER, indicandone finalità, forme, modalità di gestione nonché modalità di finanziamento, sulla base degli esiti della verifica di coerenza ambientale delle proposte di cui alla lettera a);

d) gestiscono le riserve naturali regionali direttamente o affidano ai comuni o alle unioni di comuni lo svolgimento di attività gestionali delle riserve stesse e dei siti della rete Natura 2000 in esse anche parzialmente ricadenti, previa specifica convenzione;

e) affidano agli enti parco la gestione delle riserve regionali e dei siti della rete Natura 2000, in esse anche parzialmente ricadenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), previa specifica convenzione;

f) approvano i regolamenti delle riserve naturali di cui all'articolo 49;

g) approvano il programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle aree protette, di cui all'articolo 51;

h) rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 52;

i) svolgono attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal titolo II e III della presente legge, dal piano unico integrato e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali regionali;

l) accertano le sanzioni di cui all'articolo 63;

m) applicano ed irrogano le sanzioni di cui all'articolo 63 per le violazioni nelle riserve naturali regionali e dispongono la sospensione e riduzione in pristino di cui all'articolo 64;

n) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

o) partecipano al finanziamento di specifici progetti secondo quanto previsto all'articolo 12;

p) realizzano gli interventi, relativi ai progetti specifici per le riserve naturali e per i siti della Rete Natura 2000 in esse anche parzialmente ricadenti ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto all'articolo 12.

Art. 17.

Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette

1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, possono proporre alla provincia o alla città metropolitana l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni del PAER e della programmazione provinciale o metropolitana.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o la città metropolitana:

1) alla predisposizione ed all'attuazione del programma coordinato per lo sviluppo economico e sociale del sistema provinciale o metropolitano di cui all'articolo 51;

2) alla predisposizione della relazione sull'attività svolta di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);

b) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

c) accertano gli illeciti amministrativi, applicano ed irrogano le sanzioni di cui all'articolo 63;

d) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive;



e) possono realizzare, per le aree di cui al comma 3 e sulla base di convenzioni con la provincia o con la città metropolitana, gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto all'articolo 12.

3. I comuni singoli o associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), previa convenzione con la provincia o con la città metropolitana, redatta ai sensi dell'articolo 123, ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali, possono svolgere le attività di gestione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d), relativamente alle riserve naturali regionali ricadenti sul proprio territorio ed ai siti della Rete Natura 2000 in esse anche parzialmente ricadenti.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI REGIONALI

Sezione I

ISTITUZIONE DEL PARCO E ORGANI DELL'ENTE PARCO

Art. 18.

Legge istitutiva del parco regionale

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province o della città metropolitana ai sensi dell'articolo 16.

2. La legge istitutiva del parco regionale, oltre a istituire l'ente per la sua gestione, definisce:

- a) le finalità del parco;
- b) la perimetrazione provvisoria del parco e delle eventuali aree contigue;
- c) le misure di salvaguardia;
- d) gli elementi del piano integrato per il parco, nonché le disposizioni di principio a cui il regolamento deve dare attuazione;
- e) tempi e modalità per l'approvazione dello statuto;
- f) norme specifiche in relazione alle finalità istitutive di cui alla lettera a);
- g) forme e modalità di finanziamento regionale e degli enti locali facenti parte della comunità del parco.

3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 22, comma 6, della l. 394/1991.

Art. 19.

Organi dell'ente parco e loro durata

1. Sono organi dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la comunità del parco;
- d) il collegio regionale unico dei revisori dei conti.

2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni.

Art. 20.

Presidente

1. Il presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della l.r. 5/2008, sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi designati dalla comunità del parco e dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.

2. Il presidente del parco:

- a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
- b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
- c) adotta le ordinanze di cui all'articolo 64;
- d) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.

Art. 21.

Consiglio direttivo


1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del parco, che lo presiede, e da sette membri nominati dal Consiglio regionale in applicazione della l.r. 5/2008.

2. La nomina dei membri di cui al comma 1, è effettuata con le seguenti modalità:

- a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla comunità del parco;
- b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra un elenco di quattro soggetti designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio;
- c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra un elenco di quattro soggetti designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio;
- d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale.

3. Il consiglio direttivo:

- a) predispone la proposta di piano integrato per il parco ai sensi dell'articolo 27;
- b) adotta il regolamento del parco ai sensi dell'articolo 30;
- c) approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità del parco, di cui all'articolo 35, comma 9;
- d) adotta il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio e li trasmette agli organi di cui all'articolo 35, comma 4;
- e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente, di cui all'articolo 41, comma 3;



f) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 25;

g) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione di cui all'articolo 37;

h) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.

4. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.

5. Ai fini di cui al comma 2, lettere b) e c), entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato del consiglio direttivo, la comunità del parco trasmette al Consiglio regionale un elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio e l'elenco delle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio.

Art. 22.

Comunità del parco

1. La comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 8, è composta dai sindaci dei comuni, nonché dai presidenti delle province e della città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue ed alla popolazione ivi residente.

2. La comunità del parco:

a) adotta lo statuto del parco di cui all'articolo 26;

b) designa il presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza ai sensi degli articoli 20 e 21;

c) esprime parere obbligatorio in relazione:

1) al piano integrato per il parco, ai sensi dell'articolo 29;

2) all'adozione del regolamento, ai sensi dell'articolo 30 e del piano di gestione di cui all'articolo 28;

3) all'adozione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio del parco, di cui all'articolo 35;

4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;

d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;

e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del parco;

f) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 ed in conformità a quanto previsto dallo statuto, concorre, per il tramite degli enti rappresentati, al finanziamento delle spese per la gestione del parco e svolge

altresì funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente. Essa vigila sull'attuazione degli interventi previsti nella sezione programmatica del piano integrato per il parco, di cui all'articolo 27, comma 8.

4. La comunità esprime i pareri di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il parere, fatto salvo quanto previsto all'articolo 35, comma 4, si intende favorevole quando non è pervenuto entro il termine indicato.

5. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell'ente parco di cui all'articolo 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto:

a) non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio;

b) un rappresentante per ciascuna provincia o per la città metropolitana non rappresentata ai sensi del comma 1, nei casi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f) e articolo 69, comma 2.

7. Qualora un ente rappresentato all'interno della comunità del parco non adempia al versamento delle quote dovute ai sensi del comma 3, la Regione, su richiesta dell'ente parco e previa diffida, provvede al recupero degli importi dovuti mediante l'attivazione di forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo all'ente inadempiente. Le somme compensate sono trasferite dalla Regione all'ente parco.

8. I singoli comuni appartenenti ad unioni di comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell'unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i comuni sono tenuti, compreso il pagamento delle quote di cui al comma 3.

Art. 23.

Collegio regionale unico dei revisori dei conti

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali. La spesa per il funzionamento del collegio è ripartita in uguale misura tra gli stessi enti parco.

2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali



dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nella prima seduta, il collegio regionale unico dei revisori dei conti nomina il presidente tra i propri membri.

4. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti vigila sull'osservanza da parte dell'ente parco delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La relazione con la quale il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente parco contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

6. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente ed esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

8. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell'ente parco e alla Giunta regionale.

9. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

Art. 24.

Indennità e gettoni di presenza spettanti agli organi dell'ente parco

1. Al presidente del parco spetta un'indennità annua nella misura massima del 15 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale ed è determinata con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai componenti del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del consiglio direttivo.

3. Al presidente del parco e ai soggetti di cui al comma 2, residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per gli spostamenti necessari per la partecipazione alle sedute del consiglio direttivo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'ente parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

4. Al presidente del parco ed ai soggetti di cui al comma 2, residenti in comune diverso da quello in cui ha sede l'ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è comunque riconosciuto il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, nel caso in cui:

a) la sede dell'ente parco non risulti raggiungibile con mezzo pubblico negli orari in cui hanno luogo le attività istituzionali;

b) l'utilizzo del mezzo privato risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione.

5. Al presidente ed ai membri del collegio regionale unico dei revisori spetta un'indennità annua pari rispettivamente al 5 per cento ed al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di rimborso spese di cui ai commi 3 e 4.

Sezione II

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 25.

Comitato scientifico

1. Al fine di garantire all'ente parco un adeguato supporto tecnico scientifico è istituito il comitato scientifico, composto da esperti in numero non superiore a dieci, determinato dallo statuto del parco.

2. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio direttivo ed ha durata corrispondente a quella di tale organo. I membri del comitato sono nominati sulla base di designazioni espresse congiuntamente dalle università degli studi con sede in Toscana e dal Consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facoltà scientifiche, assicurando la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali.

3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo statuto. In particolare esso si esprime per i profili di competenza:

a) sul piano integrato per il parco, sul regolamento e sul piano di gestione, con parere obbligatorio;

b) su ogni altra questione di carattere scientifico a richiesta degli organi dell'ente parco e del direttore.

4. Il comitato scientifico si esprime entro i termini stabiliti dallo statuto e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste.

5. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica, informazione ambientale ed educazione allo sviluppo sostenibile e si rapporta con



la consulta tecnica regionale, di cui all'articolo 9, per la condivisione delle conoscenze ed il coordinamento delle funzioni, per le materie di sua competenza.

6. Ai componenti del comitato scientifico spetta un gettone di presenza pari ad euro 30,00 per ogni seduta del comitato stesso. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese nella misura ed alle condizioni previste all'articolo 24, commi 3 e 4.

Sezione III

ATTI DELL'ENTE PARCO REGIONALE

Art. 26.

Statuto

1. In conformità all'articolo 24 della l. 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che provvede all'approvazione previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede in particolare:

- a) la sede dell'ente;
 - b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
 - c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22, comma 1 e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 8;
 - d) i criteri per la definizione delle quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti alla lettera c);
 - e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
 - f) le modalità e i criteri per la nomina del comitato scientifico del parco;
 - g) le modalità di partecipazione alle sedute della comunità del parco dei rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni ambientaliste e degli enti di ricerca presenti sul territorio di cui all'articolo 22, comma 6, lettera a);
 - h) forme e modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
 - i) le forme di pubblicità degli atti;
 - l) le modalità di partecipazione delle province o della città metropolitana alle sedute della comunità del parco, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, lettera b).
3. Le modifiche dello statuto sono adottate ed approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.
4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Esso è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell'ente parco a cui si riferisce.
5. Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto-tipo degli enti parco regionali.

Art. 27.

Piano integrato per il parco

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, della l. 394/1991.

2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della l. 394/1991. Detta sezione riporta la disciplina statutaria di cui all'articolo 6 della l.r. 65/2014 e contiene altresì la disciplina di cui all'articolo 95 della medesima legge determinando:

- a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
- b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991;
- c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
- d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativo ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
- e) specifici vincoli e salvaguardie;
- f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco.


3. La sezione di cui al comma 2:

- a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
- b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all'articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;
- c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all'articolo 3 della l. 394/1991;
- d) definisce le misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a) e ne costituisce piano di gestione, ove necessario.

4. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l. 394/1991, si conforma ed attua il PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014.

5. La sezione pianificatoria del piano integrato per il parco prevede specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.

6. Le cartografie del piano integrato per il parco sono redatte secondo le disposizioni e gli standard di cui all'articolo 13, comma 4.



7. L'approvazione del piano integrato per il parco ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e in-differibilità degli interventi in esso previsti.

8. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con il piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015 e con il PAER di cui all'articolo 12:

a) attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco;

b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, comma 3, della l. 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica. Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;

c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;

d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all'educazione allo sviluppo sostenibile;

e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 394/1991.

Art. 28.

Piani di gestione del parco

1. L'ente parco può perseguire le finalità del parco attraverso piani di gestione che declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti del piano integrato per il parco e del regolamento del parco. I piani di gestione interessano l'area soggetta al piano integrato per il parco e contengono l'indicazione della loro durata.

2. Il consiglio direttivo adotta il piano di gestione del parco previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco, nel rispetto delle disposizioni del piano integrato per il parco e del regolamento del parco.

3. Entro dieci giorni dall'adozione, il piano di gestione del parco è reso accessibile sui siti istituzionali dell'ente parco e della Regione ed è depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT presso i comuni, le province e la città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Entro trenta giorni dalla scadenza del deposito, chiunque può presentare osservazioni.

4. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, il consiglio direttivo approva il piano di gestione del parco motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate.

5. Il piano di gestione del parco acquista efficacia dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT. Detto piano è reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente parco a cui si riferisce.

Art. 29.

Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, è predisposta dal consiglio direttivo del parco che lo invia alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco e del comitato scientifico del parco. La Giunta regionale trasmette la proposta di piano integrato per il parco al Consiglio regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'articolo 9, segnalando le eventuali difformità dello stesso dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.

2. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, il piano integrato è adottato e approvato dal Consiglio regionale applicando le disposizioni di cui al titolo II della l.r. 65/2014.

3. Il deposito di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 è effettuato presso il Consiglio regionale e presso la sede dell'ente parco. Il piano integrato per il parco adottato è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Toscana e dell'ente parco a cui si riferisce. Le osservazioni sono presentate all'ente parco, che provvede alla relativa istruttoria. Entro i centottanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti all'articolo 19, commi 2 e 3, della l.r. 65/2014, le osservazioni pervenute e gli esiti dell'istruttoria svolta, sono trasmessi dall'ente parco alla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco.

4. Ai fini dell'approvazione del piano, la Giunta regionale, verificati gli esiti dell'istruttoria effettuata dall'ente parco, ed acquisito il parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette al Consiglio regionale la documentazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, unitamente alle proprie proposte di emendamento.

5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere aggiornata annualmente, in conformità alle previsioni del PAER di cui all'articolo 12 e con le modalità previste dalla l.r. 1/2015 su iniziativa del consiglio direttivo, sentiti la comunità ed il comitato scientifico del parco.

6. La sezione programmatica del piano integrato per il parco può essere riformulata entro sei mesi dall'approvazione del PRS, al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale. La proposta di riformulazione della sezione programmatica è adottata dal consiglio direttivo, previa acquisizione dei pareri obbligatori della comunità e del comitato scientifico del parco ed è inviata alla Giunta regionale entro dieci giorni. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale, trasmette tale proposta di riformulazione al Consiglio regionale per l'approvazione, segnalando le eventuali difformità della stessa dalle normative vigenti e dagli atti della programmazione regionale di riferimento.



Art. 30.

Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco, in congruenza ed in conformità ai contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco. Esso è adottato dal consiglio direttivo con le modalità di cui al comma 3, anche contestualmente all'approvazione del piano integrato per il parco e, comunque, entro sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, della l. 394/1991. Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all'articolo 68, commi 4 bis e 4 ter della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

3. Il consiglio direttivo del parco adotta il regolamento previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità e del comitato scientifico del parco e lo trasmette alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale.

5. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.

6. Entro il termine di cui al comma 5, ove necessario, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.

Art. 31.

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità agli atti di cui al presente capo.

2. Il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, salvo quanto previsto al comma 4. Decorso tale termine in assenza del rilascio, senza che l'ente parco abbia rappresentato esigenze istruttorie, il richiedente diffida l'ente parco ad adempiere entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al richiedente dal ritardo o dalla mancata decisione sul merito dell'istanza ricadono esclusivamente sull'ente parco medesimo.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V della l.r. 39/2000 sono rilasciate dal parco nel rispetto della disciplina ivi prevista.

4. Nei casi di cui all'articolo 88, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata dall'ente parco ed è rilasciato entro il termine previsto dallo stesso articolo 88, comma 3.

Sezione IV

PATRIMONIO, CONTRATTI, CONTABILITÀ E BILANCI DEL PARCO

Art. 32.

Patrimonio e contratti

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, legati ed espropriazioni.

2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco mettono a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.

4. L'ente parco gestisce la propria attività secondo le norme in materia di contratti stabilite dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in quanto applicabili, secondo le norme in materia di patrimonio stabilite dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Art. 33.

Ufficiale rogante

1. I contratti, i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti dell'ente parco per i quali la legge prescrive pubblicità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, con le modalità prescritte dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili, nell'esclusivo interesse dello stesso parco, da un dipendente di esso, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente parco può avvalersi dell'ufficiale rogante della Regione ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della l.r. 38/2007, con rimborso delle relative spese, ovvero nominare, a cura del direttore, su proposta del consiglio direttivo, l'ufficiale rogante ed il suo sostituto tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58, comma 2, della l.r. 38/2007.


3. L'ufficiale rogante:

a) provvede alla registrazione e custodia degli atti di cui al comma 1, in base alle vigenti leggi di registro;

b) cura la raccolta dei verbali e dei contratti stipulati e la loro annotazione su apposito registro;

c) autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti;

d) cura ed è responsabile degli adempimenti tributari connessi ai contratti del parco in forma pubblica amministrativa.



4. Ai funzionari di cui al comma 2, non sono dovuti diritti o indennità in ragione della funzione svolta. È fatta salva la facoltà dell'ente parco di ricorrere al rogito notarile.

Art. 34.

Entrate dell'ente parco

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
- b) i contributi straordinari della Regione per progetti ed attività specifici, in attuazione del PAER di cui all'articolo 12 e delle deliberazioni di attuazione dello stesso;
- c) i contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
- d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
- e) i contributi di enti privati ed associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
- f) i redditi patrimoniali;
- g) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
- h) i proventi di attività commerciali e promozionali;
- i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
- l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.

2. Gli enti parco regionali si attengono agli obiettivi di contenimento quantitativo della spesa, stabiliti dalle norme e dalle direttive regionali. Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa nazionale, al fine di consentire il conseguimento delle finalità istitutive, gli enti parco assicurano il raggiungimento degli standard ed il rispetto dei limiti della spesa corrente nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Art. 35.

Contabilità e bilancio dell'ente parco

1. Gli enti parco adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa, è adottato dal consiglio direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio preventivo economico annuale è predisposto nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale di cui all'articolo 44.

3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è corredato da una relazione di accompagnamento sulla

gestione e, ove redatto, dal bilancio sociale ed ambientale di cui all'articolo 38. Il bilancio di esercizio è adottato dal consiglio direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. I bilanci, corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal consiglio direttivo, immediatamente dopo la loro adozione, alla comunità del parco per l'espressione del parere e alla Giunta regionale per l'esame istruttorio.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della comunità del parco ed entro trenta giorni dall'espressione del parere da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, approva con deliberazione il bilancio preventivo economico.

6. La Giunta regionale, acquisito il parere della comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento dello stesso bilancio.

7. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all'adozione degli atti di sua competenza, ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora il bilancio preventivo economico dell'ente parco non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, l'ente parco può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all'ente stesso.

9. Il consiglio direttivo approva, in coerenza con le norme del codice civile, il regolamento di contabilità dell'ente parco.

Art. 36.

Programma annuale delle attività


1. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico di cui all'articolo 35. Esso definisce il quadro delle azioni da realizzare nel triennio, ne indica i costi imputabili all'anno di riferimento e ne individua le modalità di attuazione, anche in sinergia con gli altri enti parco regionali e con gli altri enti gestori di aree protette.

2. Il programma di cui al comma 1, evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all'articolo 27 e costituisce il riferimento per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all'articolo 37.

Art. 37.

Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco definisce annualmente con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed



i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore del parco. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'ente parco.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal direttore del parco ed è approvato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento dal consiglio direttivo, in coerenza con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 36, sentita la struttura regionale competente.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il presidente del parco con proprio atto e su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, provvede ad effettuare la valutazione del direttore determinando il premio di risultato nell'ambito dei parametri fissati dalla Giunta regionale.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, il consiglio direttivo approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente.

Art. 38.

Bilancio sociale ed ambientale del parco

1. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente un bilancio sociale ed ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:

a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) esplicita ed analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.

2. Il bilancio sociale ed ambientale, ove redatto, integra il bilancio di esercizio di cui all'articolo 35, comma 3.

Sezione V

USI CIVICI

Art. 39.

Usi civici

1. L'ente parco, in base all'esito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio del-

le funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico), individua, a titolo ricognitivo, le aree interessate dagli usi civici ricadenti nel territorio del parco.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si applica l'articolo 12 della l.r. 27/2014.

Sezione VI

PERSONALE

Art. 40.

Direttore del parco

1. Il presidente dell'ente parco nomina il direttore, previa selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni dello statuto, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline attinenti alle competenze dell'ente parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.

3. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Toscana, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il direttore:

a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;
c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;

d) predispose il piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 37;

e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e);


f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 21;

g) esercita le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 41.

Norme sul personale

1. Ferma restando la disciplina speciale prevista dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio), al personale



dell'ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale "Regioni ed autonomie locali".

2. La dotazione organica dell'ente parco è approvata dalla Giunta regionale su proposta del consiglio direttivo nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.

3. Il consiglio direttivo con regolamento disciplina l'organizzazione dell'ente parco.

Art. 42.

Forme di collaborazione fra enti parco

1. Gli enti parco regionali attuano, anche su iniziativa ed impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con il PAER, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parchi, sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell'attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l'elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti parco, informate le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori possono individuare, previa intesa fra gli enti stessi, personale per lo svolgimento in comune di specifiche attività di promozione del sistema dei parchi regionali.

3. L'ente parco, su richiesta, può distaccare presso altro ente parco fino a due unità di personale, per particolari esigenze lavorative e per un periodo non superiore ad un anno.

Sezione VII ESPROPRIAZIONI

Art. 43.

Espropriazioni e forme di collaborazione tra gli enti parco regionali

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità "Testo A").

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2005, l'ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.

3. L'ente parco, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, individua l'ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 30/2005, ovvero può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso gli enti locali, previa convenzione con l'ente prescelto.

4. Gli enti parco regionali, nell'ambito delle forme di collaborazione di cui all'articolo 42, possono costituire un ufficio comune per le espropriazioni, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 68/2011.

Sezione VIII

INDIRIZZO, COORDINAMENTO E VIGILANZA SUL PARCO REGIONALE. COMMISSARIAMENTO

Art. 44.


Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali mediante l'adozione di direttive e di atti d'indirizzo, anche ai fini della predisposizione della sezione programmatica del piano integrato per il parco di cui all'articolo 27.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre, approva il documento di indirizzo annuale, con il quale detta direttive comuni agli enti parco circa il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e lo svolgimento delle relative attività. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale. La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.

3. La Giunta regionale, esercita altresì la vigilanza sull'amministrazione di ciascun ente parco e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti fra il personale dirigente regionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, provvede alla nomina di commissari nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni per gli enti dipendenti di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).



Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISERVE NATURALI REGIONALI

*Sezione I*ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI.
PRESCRIZIONI

Art. 45.

Proposte della provincia e della città metropolitana per l'individuazione dei territori delle riserve naturali regionali

1. Sentiti i comuni interessati ed in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d'individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, garantendo le risorse necessarie per il loro funzionamento.

2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate con cadenza triennale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).

Art. 46.

Istituzione delle riserve naturali regionali

1. Nel rispetto dei termini stabiliti dal PAER ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), per l'istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera g), le province o la città metropolitana provvedono a:

a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;

b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;

c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.

2. Le province e la città metropolitana garantiscono la partecipazione degli enti locali interessati all'istituzione delle riserve naturali regionali.

3. Qualora l'area della riserva interessi il territorio di due o più province, o di province e città metropolitana, esse provvedono d'intesa agli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 47.

*Gestione delle riserve naturali regionali.
Vigilanza della Regione e poteri sostitutivi*

1. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali direttamente o nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di enti locali. I comuni possono svolgere attività gestionali delle riserve, ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

2. Previa convenzione, la provincia o la città metropolitana può affidare agli enti parco regionali la gestione delle riserve naturali regionali, esterne al parco ed alle relative aree contigue, ecologicamente connesse con il territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f).

3. Le province e la città metropolitana garantiscono la partecipazione degli enti locali alla gestione delle riserve naturali regionali.

4. La Regione, per il tramite della Giunta regionale, esercita la vigilanza sulla gestione delle riserve di cui al comma 1 e i poteri sostitutivi nei casi e con le modalità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 48.

Prescrizioni per le riserve naturali regionali

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 49, sono vietate:

a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della l. 394/1991;

b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e discariche.

2. E' vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 49.

3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:

a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità della riserve medesime;

b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;

c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della l. 394/1991.


Sezione II

ATTI DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE

Art. 49.

Regolamento della riserva naturale regionale

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal PAER di cui all'articolo 12, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.



2. Il regolamento definisce in particolare:

a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, anche in deroga a quella provvisoria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b);

b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991;

c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;

d) le modalità di rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 52;

e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.

3. Il regolamento altresì:

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;

d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 74, dei siti di cui alla lettera a) e ne costituisce piano di gestione.

4. Ulteriori contenuti del regolamento sono individuati con riferimento a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, 2 bis, 3 e 4, della l. 394/1991.

5. Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all'articolo 68, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 39/2000.

6. Al regolamento è allegata una cartografia in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, della eventuale area contigua e della eventuale zonizzazione interna, redatta secondo le disposizioni e gli standard di cui all'articolo 13, comma 4.

7. Il regolamento costituisce parte integrante del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) o del piano territoriale della città metropolitana (PTCM) di cui rispettivamente agli articoli 90 e 91 della l.r. 65/2014. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, esso si conforma al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, secondo quanto previsto dall'articolo 145, commi 3 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

8. Il regolamento detta prescrizioni finalizzate al coordinamento delle relative politiche e, ove stabilisca prescrizioni per gli strumenti della pianificazione comunale, si coordina con essi attraverso gli accordi di pianificazione di cui al titolo III, capo I della l.r. 65/2014.

Art. 50.

Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dalla provincia o dalla città metropolitana secondo il procedimento di cui al titolo II ed al titolo III, capo I, della l.r. 65/2014, fatto salvo quanto riportato al comma 2.

2. Il termine per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 65/2014 è raddoppiato. Entro tale termine, la Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'articolo 9, verifica la rispondenza del regolamento ai criteri ed agli indirizzi stabiliti dal PAER di cui all'articolo 12, nonché alle previsioni del piano territoriale di indirizzo di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, e comunica alla provincia o alla città metropolitana le eventuali modifiche da apportare.

3. Alla pubblicazione del regolamento si provvede nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 19 della l.r. 65/2014.

4. Qualora l'area della riserva naturale regionale interessi il territorio di due o più province, o di province e città metropolitana, gli enti interessati provvedono d'intesa all'approvazione del regolamento.

5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 109 e 110, per le riserve di nuova istituzione, il regolamento è approvato entro due anni dalla data dell'atto istitutivo di cui all'articolo 46.

Art. 51.

Programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali


1. Il programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali, di seguito denominato "programma coordinato", in coerenza con il PRS e con il PAER di cui all'articolo 12, individua e promuove iniziative ed attività compatibili con le finalità istitutive delle aree protette e con i regolamenti di cui all'articolo 49, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, nel rispetto delle esigenze di conservazione del territorio tutelato. Esso prevede in particolare la realizzazione di interventi di restauro, anche di beni naturali, con il ricorso ad interventi di ingegneria naturalistica e di edilizia sostenibile.

2. Il programma coordinato favorisce l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture e dei servizi e fa riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14 della l. 394/1991.

3. Il programma coordinato prevede, in particolare:

a) il finanziamento delle attività per la gestione corrente del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali, con specifici fondi a carico del bilancio dell'ente gestore;

b) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la predisposizione e la sperimentazione di servizi, attrezzature ed impianti a carattere turistico-naturali-



stico, che utilizzino tecnologie ecocompatibili finalizzate in particolare all'uso delle acque, alla depurazione, nonché al risparmio ed alla autonomia energetica;

c) l'agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, coerenti con le finalità delle riserve medesime.

d) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.

4. Il programma coordinato è adottato dalla provincia o dalla città metropolitana, ed è contestualmente inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia sulla conformità alla vigente normativa ed ai criteri ed agli indirizzi del PAER di cui all'articolo 12, entro novanta giorni dal ricevimento.

5. Il programma coordinato è elaborato dalla provincia o dalla città metropolitana, sentiti i comuni interessati nonché le unioni di comuni cui sono affidate le attività di gestione di cui all'articolo 17, comma 3, ed è approvato dalla provincia o dalla città metropolitana, che motiva le determinazioni assunte in relazione alla pronuncia di cui al comma 4.

6. Il programma può essere aggiornato annualmente secondo il procedimento di cui al presente articolo.

Art. 52.

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali

1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della provincia o della città metropolitana, che ne verifica la conformità agli atti di cui al presente capo.

2. Il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, salvo quanto previsto al comma 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), decorso tale termine in assenza del rilascio, senza che la provincia o la città metropolitana abbia rappresentato esigenze istruttorie, il richiedente diffida l'ente gestore ad adempiere, entro e non oltre, il termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al richiedente dal ritardo o dalla mancata decisione sul merito dell'istanza ricadono esclusivamente sulla provincia o città metropolitana medesima.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V della l.r. 39/2000 sono rilasciate dall'ente gestore della riserva nel rispetto della disciplina ivi prevista.

4. Nei casi di cui all'articolo 88, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata dall'ente gestore e viene rilasciato entro il termine previsto al comma 3 dello stesso articolo.

Sezione III

PATRIMONIO DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI

Art. 53.

Patrimonio delle riserve naturali regionali

1. La Regione e gli enti locali compresi nell'area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.

2. La Regione partecipa al finanziamento delle riserve naturali regionali con l'erogazione di eventuali risorse definite nell'ambito del PAER di cui all'articolo 12, per la realizzazione di progetti o interventi di investimento o che, comunque, non abbiano natura strettamente gestionale e carattere di ripetitività.

Sezione IV

COORDINAMENTO DEL SISTEMA PROVINCIALE E METROPOLITANO DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI

Art. 54.

Coordinamento tra province e città metropolitana per la presentazione delle proposte per la realizzazione di progetti specifici

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera o), nel rispetto delle finalità istitutive, nonché dei regolamenti, delle riserve naturali regionali istituite sul proprio territorio, le province e la città metropolitana promuovono iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, volte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del sistema provinciale o metropolitano delle riserve e delle relative aree contigue.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti nel PAER di cui all'articolo 12, le province e la città metropolitana presentano proposte per la realizzazione di specifici progetti, da ammettere ai contributi comunitari, statali e regionali.

3. Le proposte di cui al comma 2 possono avere ad oggetto interventi da realizzare direttamente oppure a cura degli altri enti gestori, qualora ricadenti nelle riserve da questi gestite. Nel caso di progetti proposti da comuni o unioni di comuni per le aree protette da essi gestiti, la provincia o la città metropolitana ne verifica la coerenza con il programma di cui all'articolo 51 e, comunque, con gli obiettivi gestionali del sistema provinciale o metropolitano delle aree protette.

4. In relazione alle proposte presentate ai sensi dei commi 2 e 3, la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, attribuisce ed eroga i contributi agli enti gestori delle riserve interessate. La provincia o la città metropolitana verifica lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati e ne dà conto nella relazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b).



Capo IV

NORME COMUNI PER LE AREE NATURALI PROTETTE

Sezione I

AREE CONTIGUE DELLE AREE PROTETTE

Art. 55.

Aree contigue

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della l. 394/1991. L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, lettera *b*), le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco ai sensi dell'articolo 27.

3. Le aree contigue alle riserve naturali regionali sono individuate dalla provincia o dalla città metropolitana ai sensi dall'articolo 46, comma 1, lettera *b*) e dall'articolo 49, comma 2, lettera *a*). La disciplina di tali aree è individuata nel regolamento della riserva naturale regionale ai sensi dell'articolo 49.

4. L'esercizio venatorio nelle aree contigue ai parchi ed alle riserve è disciplinato dall'articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Sezione II

SORVEGLIANZA

Art. 56.

Sorveglianza sulle aree naturali protette

1. La sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento dei parchi regionali e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, nonché dal regolamento delle riserve naturali regionali, è affidata a tutti i soggetti ai quali sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991, una convenzione regola i rapporti con il personale del corpo forestale dello stato.

2. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), l'ente parco affida le funzioni di sorveglianza di cui al comma 1, al proprio personale di sorveglianza, definito "guardiaparco", appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale.

3. Gli enti competenti alla sorveglianza di cui al comma 1 possono inoltre abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

4. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti competenti alla sorveglianza di cui al comma 1, al quale è attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi delle leggi di pubblica sicurezza).

5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4 sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.

6. L'ente parco e gli enti gestori del sistema regionale delle aree naturali protette, per l'esercizio delle attività di sorveglianza, si avvalgono del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.

Sezione III

NORME A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE ECO-COMPATIBILI

Art. 57.

Principi per lo svolgimento delle attività di promozione del territorio

1. Gli enti parco, la città metropolitana e le province, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza, operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30, 49 e 51.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti gestori promuovono, tra gli altri, interventi in materia di sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate in particolare a:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;

e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;



g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.

Art. 58.

Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili

1. L'ente parco e l'ente gestore della riserva sostiene e valorizza le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell'area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, gli enti di cui al comma 1 definiscono forme di collaborazione volte, tra l'altro:

a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;

b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche culturali tradizionali ed eco-compatibili;

c) ad incentivare pratiche culturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;

d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;

e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale);

f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pesca-turismo;

g) ad introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.

3. Le attività agricole e produttive che ricadono all'interno del parco, della riserva naturale regionale e delle relative aree contigue beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione.

4. Gli enti gestori di cui al comma 1, al fine di promuovere e sostenere le attività di gestione forestale, agricole e di governo del territorio sostenibili e coerenti con le finalità dell'area naturale protetta, possono sottoscrivere atti convenzionali con le imprese operanti nel territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L.

5 marzo 2001, n. 57) e degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

Art. 59.

Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale

1. L'ente parco e l'ente gestore della riserva può costituire l'"Albo degli amici del Parco/Riserva naturale" al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.

2. Gli enti di cui al comma 1, redigono annualmente un programma delle attività che possono essere espletate dagli iscritti all'albo, autonomamente o affiancando il personale dell'area protetta.

3. Nelle attività di cui al comma 2, non rientrano le attività di vigilanza ambientale disciplinate dal titolo V della presente legge.

4. Lo statuto del parco regionale ed i regolamenti di cui agli articoli 30 e 49, disciplinano le modalità di iscrizione all'albo e di svolgimento delle attività di cui al comma 1, ivi comprese le adeguate coperture assicurative.

Art. 60.


Forme di collaborazione fra enti parco regionali e altri enti gestori di aree protette

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 42, gli enti parco regionali e gli altri enti gestori di aree protette del sistema regionale attivano forme di collaborazione per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse, volte alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali, alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e).

Art. 61.

Uso del nome e dell'emblema dell'area protetta

1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, gli enti gestori possono concedere, anche a titolo oneroso, l'uso del nome o dell'emblema dell'area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predefinite con regolamento dagli stessi gestori, in coerenza con le finalità istitutive dell'ente.



Art. 62.

Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette

1. La Regione effettua la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'articolo 2, e predispone una banca dati territoriale, denominata "Atlante dei servizi", al fine di mettere in rete il complesso delle informazioni, dei dati e dei riferimenti utili per l'accesso all'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. L'Atlante dei servizi costituisce parte integrante del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all'articolo 13.

2. Al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse e la visibilità dell'intero sistema regionale di cui al comma 1, gli enti gestori georeferenziano i servizi offerti, anche per la costituzione di una sezione dedicata all'interno del sito istituzionale della Regione e per la predisposizione di una carta dei servizi del sistema che fornisca livelli minimi di qualità garantiti.

3. La Regione monitora e aggiorna l'Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati trasmesse dagli enti gestori, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h), e articolo 16, comma 2, lettera b).

Capo V

NORME SULLE SANZIONI E RIDUZIONI IN PRISTINO

Art. 63.

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all'articolo 48, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 600,00 a un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì alla violazione delle norme contenute nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali.

2. Alle violazioni della disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 55, commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 4.000,00.

3. In caso di violazione di altre disposizioni contenute negli atti di competenza dell'ente parco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

4. L'accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinate dalla l.r. 81/2000.

5. All'accertamento degli illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2, provvedono i soggetti di cui all'articolo 56. All'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono rispettivamente:

a) i parchi, per le violazioni nei parchi regionali e nelle aree contigue;

b) le province o la città metropolitana per le violazioni nelle riserve naturali regionali.

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono introitati dall'autorità competente all'applicazione e da questa destinati ad attività coerenti alle finalità dell'area protetta.

7. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e tali fattispecie siano sanzionabili anche ai sensi degli articoli 82 e 84 della l.r. 39/2000, si applicano esclusivamente la disciplina e le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. Gli enti parco regionali introitano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 7, irrogate a seguito di illeciti amministrativi accertati all'interno del territorio del parco e delle relative aree contigue.

Art. 64.

Sospensione e riduzione in pristino

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dai piani, dai regolamenti e dai piani di gestione dei parchi regionali, dai regolamenti e dai piani di gestione delle riserve naturali, l'autorità competente all'accertamento delle sanzioni dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, della l. 394/1991. L'ente di gestione dell'area protetta può intervenire del medesimo articolo 29, comma 3.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ripristino di cui all'articolo 85 della l.r. 39/2000.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ. RICONOSCIMENTO E

VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 65.

Oggetto

1. In attuazione del d.p.r. 357/1997 e in conformità con la dir. 92/43/CEE "Habitat" e la dir. 2009/147/CE "Uccelli", il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5, garantendo in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazio-



ne delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

2. Il presente titolo riconosce, altresì, le specie di flora e di fauna selvatica e gli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione naturale che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione, ed in particolare:

a) specie animali e vegetali vulnerabili, in pericolo o endemiche della Toscana;

b) habitat naturali e seminaturali che si distinguono per le loro particolarità vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale.

3. Il presente titolo disciplina forme di riconoscimento e valorizzazione della geodiversità del territorio della Toscana.

Art. 66.

Definizioni in materia di biodiversità e geodiversità

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni ed i termini previsti dal d.p.r. 357/1997, nonché dalla dir. 92/43/CEE "Habitat", dalla dir. 2009/147/CE "Uccelli" e dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

2. Per finalità meramente ricognitive, le definizioni di cui al comma 1, nonché le definizioni accreditate a livello tecnico scientifico ed accademico, in materia di geodiversità, sono riportate nel glossario allegato A alla presente legge. Su proposta della Giunta regionale, tale allegato è aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 67.

Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 ed in particolare:

a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del d.p.r. 357/1997;

b) individua le ZPS di cui alla dir. 2009/147/CE "Uccelli";

c) effettua la valutazione periodica di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997 e propone al MATTM l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;

d) in attuazione dell'articolo 4 del d.p.r. 357/1997, definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e, in particolare:

1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del d.p.r. 357/1997, nel rispetto delle linee guida emanate dal MATTM;

2) assicura per i pSIC le misure di cui all'articolo 4, comma 1, del d.p.r. 357/1997;

3) esprime l'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997, ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del MATTM;

e) definisce nell'ambito del PIT di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, gli indirizzi per l'individuazione e la disciplina delle aree di collegamento ecologico funzionale dettando prescrizioni per il mantenimento e la salvaguardia delle stesse;

f) emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni amministrative conferite per il sistema regionale per la biodiversità con particolare riferimento:

1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 7, comma 2, del d.p.r. 357/1997;

2) alla definizione di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui agli articoli 87 e 88;

3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite la costituzione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13;

g) con propri atti riconosce le specie di flora e di fauna e gli habitat di cui all'articolo 83 e ne individua le eventuali misure di conservazione;

h) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, alla stessa riservate ai sensi degli articoli 87 e 88.

2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale ed in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 65 comma 1, provvedendo in particolare:

a) ad individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico ed a promuovere studi ed interventi volti alla loro conservazione;

b) a riconoscere i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali ed animali di cui alla lettera a);

c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;

d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico;

e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela ed alla sensibilizzazione dei cittadini.



3. La Regione concorre alla conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico e della geodiversità, riconoscendo i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95.

Art. 68.

Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 67, 69 e 70, la provincia o la città metropolitana svolgono le funzioni amministrative previste dal presente titolo che non siano espressamente riservate alla competenza regionale o di altri enti ed in particolare provvede:

a) alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio di competenza, esterni alle aree di cui all'articolo 69, commi 1 e 4;

b) all'attuazione delle misure di tutela e conservazione e al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 direttamente gestiti, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;

c) alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'articolo 2, comma 4, del d.p.r. 357/1997 per i siti di competenza;

d) al coordinamento della gestione e del monitoraggio dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5, gestiti da comuni e unioni di comuni ai sensi dell'articolo 70;

e) all'effettuazione di studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali;

f) alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

g) all'individuazione ed alla proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000;

h) all'espletamento delle funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, alla stessa attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88.

2. La provincia o la città metropolitana comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.

3. La provincia e la città metropolitana svolgono altresì le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna di cui agli articoli 79 e 80, e assicurano il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga ivi disciplinate.

4. La provincia e la città metropolitana concorrono alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi di interesse regionale nell'elenco di cui all'articolo 95, comma 2.

Art. 69.

Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali

1. Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88.

2. Gli enti parco regionali, previa convenzione con la provincia o la città metropolitana ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali, possono svolgere le funzioni di cui all'articolo 68, comma 1, lettere *b)*, *e)* ed *f)*, per i siti della Rete Natura 2000, ricadenti, anche parzialmente, nelle riserve gestite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *f)*, o nelle aree ecologicamente connesse e funzionali al territorio di competenza.

3. Gli enti parco regionali svolgono altresì le funzioni in materia di geodiversità di cui all'articolo 68, comma 4.

4. Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, e comma 2, sono svolte dagli enti gestori delle aree protette statali con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti gestori delle aree protette nazionali svolgono altresì le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, agli stessi attribuite ai sensi degli articoli 87 e 88.

5. Ai fini dell'esercizio coordinato della funzione autorizzativa, gli enti parco regionali e gli enti gestori di cui al comma 4, comunicano alla provincia o alla città metropolitana l'elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 79, comma 6, e all'articolo 80, comma 6.

Art. 70.

Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità

1. I comuni, previa convenzione con la provincia o la città metropolitana ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali, possono svolgere le funzioni di cui all'articolo 68, comma 1, lettere *b)*, *e)* ed *f)*:

a) per i siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente all'interno delle riserve naturali regionali gestite ai sensi dell'articolo 17, comma 3;

b) per i siti della Rete Natura 2000 ricadenti interamente sul proprio territorio, anche esterni alle riserve di cui alla lettera *a)*, ma ecologicamente connessi e funzionali alle stesse.

2. I comuni, relativamente ai siti della rete Natura 2000 ricadenti in ambito sovracomunale, possono svolgere le funzioni di cui al comma 1 nelle forme associative previste dal titolo III della l.r. 68/2011.

3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversità mediante la segnalazione alla provincia o alla città metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della for-



mulazione delle proposte per l'inserimento nell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95, comma 2.

Art. 71.

*Coordinamento tra enti gestori
dei siti della Rete Natura 2000*

1. Qualora sullo stesso sito della Rete Natura 2000 concorra la gestione di più enti gestori, gli stessi assicurano il loro coordinamento anche tramite specifiche intese.

Art. 72.

Poteri sostitutivi

1. Qualora le province, la città metropolitana e gli enti parco regionali non adempiano alle funzioni loro attribuite dal presente titolo, la Regione provvede in via sostitutiva nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 88/1998.

2. In caso di inadempienze dei comuni, delle unioni di comuni e degli enti parco regionali nello svolgimento delle attività loro affidate ai sensi degli articoli 69 e 70, la provincia o la città metropolitana intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione. In caso di inerzia della provincia o della città metropolitana, la Regione provvede nei loro confronti ai sensi del comma 1.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA COSTITUZIONE E PER LA GESTIONE DEL
SISTEMA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ

Art. 73.

*Individuazione dei siti della Rete Natura 2000
e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 357/1997 le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla dir. 92/43/CE e alla dir. 2009/147/CE, tenuto conto delle proposte delle province, della città metropolitana e degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche, delle associazioni di protezione ambientale.

2. La deliberazione di cui al comma 1, è trasmessa al MATTM e, ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, si esprime altresì con specifica intesa, in merito alla designazione da parte del MATTM dei SIC quali ZSC, di cui all'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997.

4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione, sono effettuate secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997.

Art. 74.

*Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC)
e dei siti della Rete Natura 2000*

1. I siti della Rete Natura 2000 costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 e fanno parte dello statuto del territorio di cui agli articoli 6 e 88 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della l. 394/1991, anche in conformità con quanto previsto negli atti statali di indirizzo.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentite le province, la città metropolitana e gli enti parco, con deliberazione, definisce:

a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, elaborate sulla base dei criteri e delle linee guida del MATTM, di cui all'articolo 4 del d.p.r. 357/1997, individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;

b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, del d.p.r. 357/1997.


Art. 75.

*Misure per la tutela e conservazione
delle aree di collegamento ecologico funzionale*

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 7, sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla l.r. 65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, che ne definisce gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale.

2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale integrato delle aree naturali protette. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.

3. Le misure di gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale che pongano divieti all'attività venatoria o di pesca sono previste nei piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 8 della l.r. 3/1994 o nel piano regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica).



4. La Giunta regionale, con deliberazione e in coerenza con le previsioni del PAER, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 76.

Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale

1. Le zone umide di importanza internazionale cui all'articolo 8 incluse nell'elenco previsto dal d.p.r. 448/1976, e tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i) del d.lgs. 42/2004, sono rappresentate nel PIT che determina obiettivi, direttive e prescrizioni d'uso finalizzate a garantirne la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con questi, la valorizzazione.

2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:

- a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
- b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
- c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.

3. Gli strumenti di governo del territorio garantiscono la conservazione delle zone umide di importanza internazionale ricadenti all'esterno del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.

4. Le zone umide di importanza internazionale ricadenti all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono disciplinate dagli specifici strumenti di pianificazione e gestione.

5. I consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), concorrono alla conservazione, al ripristino e all'utilizzo razionale delle zone umide di importanza internazionale, attraverso la corretta regimazione delle acque, volta a garantire la tutela degli habitat e della flora e fauna presenti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici.

Art. 77.

Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000

1. I soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), predispongono, adottano ed approvano, con le procedure di cui al titolo II della l.r. 65/2014, specifici piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse.

2. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 72.

3. I siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nei parchi regionali e nelle riserve naturali regionali, sono disciplinati rispettivamente nel piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, comma 3, lettera d), e nel regolamento della riserva naturale regionale di cui all'articolo 49. Tali strumenti assumono l'efficacia del piano di gestione, in conformità a quanto previsto negli atti di cui all'articolo 74, comma 2, lettere a) e b).

4. I piani di gestione relativi ai siti della Rete Natura 2000 non ricadenti nei parchi regionali e nelle riserve naturali regionali, costituiscono parte integrante del PTC o del PTCM di cui rispettivamente agli articoli 90 e 91 della l.r. 65/2014. In tal caso i termini per la presentazione delle osservazioni sono quelli indicati all'articolo 50, comma 2.

Capo III

FORME E MODALITÀ DI TUTELA E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA, DELLA FLORA SPONTANEA E DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI

Art. 78.

Oggetto della tutela

1. Ferme restando le competenze riservate allo stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il presente capo disciplina le forme di tutela e conservazione della fauna selvatica e della flora spontanea presenti nel territorio regionale, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell'articolo 4 del d.p.r. 357/1997, nonché della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

2. Sono fatte salve le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate, in relazione alle singole specie di flora e fauna protette e di habitat naturali e seminaturali, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 79.

Forme di tutela della fauna

1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo, le specie animali ricomprese negli allegati B e D del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. Per le specie di cui al comma 1, sono vietati:

- a) la cattura e l'uccisione;
- b) il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione o di riposo;



c) la molestia, specie nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo;

d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;

e) la detenzione e commercio di esemplari, vivi o morti, anche imbalsamati, nonché di loro parti o prodotti identificabili.

3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 83, indicate come:

a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:

1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell'Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN);

2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;

3) dall'implementazione e dall'aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all'articolo 13;

b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.

4. La salvaguardia delle specie di cui al comma 3, può richiedere:

a) la regolamentazione e l'eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo;

b) la previsione di specifiche analisi e l'individuazione di misure di conservazione ai sensi dell'articolo 83, comma 2.

5. Le specie di cui ai commi 1 e 3, costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.

6. In deroga a quanto previsto al comma 2, ed esclusivamente per finalità scientifiche, la provincia, la città metropolitana e l'ente parco regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dal d.p.r. 357/1997, possono rilasciare autorizzazioni alla cattura e alla utilizzazione di fauna selvatica, al prelievo di nidi, uova e piccoli nati, specifiche e nominative agli enti ed organismi pubblici competenti in materia di ricerca, previa presentazione dei relativi programmi di studio. È fatto salvo, per quanto attiene all'attività di inanellamento a scopi scientifici, il disposto di cui all'articolo 36, comma 2, della l.r. 3/1994. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ente parco comunica alla provincia l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 68, comma 3.

7. È vietato il rilascio in natura di specie animali non autoctone, salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa statale.

8. Qualora siano individuate nuove specie animali di cui al comma 1, il soggetto che, a qualsiasi titolo, detenga animali vivi o morti, anche imbalsamati, appartenenti alle specie di nuovo inserimento, nonché loro parti o prodotti identificabili ottenuti dall'animale, entro i sei mesi successivi deve presentare denuncia alla provincia o alla

città metropolitana competente per territorio. Resta fermo il divieto relativo al commercio, di cui al comma 2, lettera e).

9. Dall'obbligo di denuncia di cui al comma 8, sono esonerati esclusivamente i soggetti pubblici e privati legittimati alla detenzione in base ad apposito titolo autorizzativo conforme alle vigenti norme di legge.

10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.

Art. 80.

Forme di tutela della flora

1. Sono considerate rigorosamente protette ai sensi del presente capo le specie vegetali ricomprese negli allegati B e D del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato I della Convenzione di Berna.

2. Per le specie di cui al comma 1, sono vietati il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta.

3. Sono altresì considerate protette ai sensi del presente capo, le specie, individuate con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 83, indicate come:

a) vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico:

1) dalle liste rosse compilate sulla base degli elenchi e delle relative classificazioni dell'IUCN;

2) dagli esiti dei monitoraggi sullo stato di conservazione delle specie effettuate ai sensi della presente legge;

3) dall'implementazione ed aggiornamento periodico delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T di cui all'articolo 13;

b) endemiche della Toscana, da studi, rilievi e banche dati redatti da università e istituti di ricerca.


4. La salvaguardia delle specie di cui al comma 3 può richiedere:

a) la regolamentazione e l'eventuale limitazione, anche temporale, del prelievo;

b) la previsione di specifiche analisi e l'individuazione di misure di conservazione di cui all'articolo 83, comma 2.

5. Le specie di cui ai commi 1 e 3 costituiscono elementi del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.

6. In deroga a quanto previsto al comma 2 ed esclusivamente per finalità scientifiche, la provincia, la città metropolitana e l'ente parco regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 357/1997, possono rilasciare autorizzazioni specifiche e nominative agli enti ed organismi pubblici competenti in materia di ricerca, previa presentazione dei relativi programmi di studio. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ente parco comunica alla pro-



vincia o alla città metropolitana l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 68, comma 3.

7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus* sp.pl.), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*), Robinia (*Robinia pseudo-acacia*) ed Eucalipto (*Eucalyptus*). Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può individuare ulteriori specie vegetali da assoggettare ai divieti di cui al presente comma, sulla base degli esiti dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, dei dati delle banche dati RE.NA.TO e Bio.Mar.T nonché delle liste redatte dall'IUCN.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, l'utilizzo della Robinia pseudoacacia è consentito esclusivamente ove necessario ad assicurare la stabilità e il consolidamento dei versanti nelle zone sottoposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, in mancanza di soluzioni alternative. In tal caso l'ente competente all'autorizzazione delle opere prescrive misure adeguate per contenere la propagazione della specie al di fuori delle aree di intervento.

9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.

10. I divieti ed i limiti di cui al comma 2, non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Per i terreni soggetti a pratiche di ritiro dalla produzione, o adibiti a produzioni non soggette ad una organizzazione comune di mercato, sono consentite le operazioni colturali previste dalle normative specifiche vigenti.

11. Dall'operatività dei divieti e dei limiti di cui al comma 2, sono inoltre escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale. Dagli stessi limiti e divieti sono escluse altresì le piante o le parti di esse che provengano da colture o da giardini.

Art. 81.

Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del d.p.r. 357/1997

1. Sono considerati rigorosamente protetti ai sensi del presente capo, gli habitat naturali e seminaturali ricompresi nell'allegato A al d.p.r. 357/1997.

2. Gli habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.

Art. 82.

Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del d.p.r. 357/1997

1. Sono, altresì, considerati protetti ai sensi del presente capo, gli habitat che, in esito ai monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge e all'implementazione ed aggiornamento periodico della banca dati RE.NA.TO di cui all'articolo 13, costituiscono esempi notevoli di caratteristiche vegetazionali ed ecosistemiche tipiche del territorio regionale e che, ai fini della loro salvaguardia, richiedono specifiche misure di conservazione. Detti habitat sono determinati ed individuati con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 83.

2. La salvaguardia degli habitat di cui al comma 1, può richiedere altresì la previsione di specifiche analisi ai sensi dell'articolo 83, comma 2. La disciplina degli habitat individuati, qualora interni ai siti della Rete Natura 2000, è contenuta negli strumenti di gestione dei siti stessi.

3. Gli habitat di cui al comma 1, interni ed esterni ai siti della Rete Natura 2000, costituiscono elementi conoscitivi negli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e di riferimento nell'ambito dell'elaborazione di piani, programmi, progetti ed interventi.

Art. 83.

Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all'articolo 9, con deliberazione:

a) approva gli specifici elenchi riferiti alle specie animali e vegetali ed agli habitat protetti rispettivamente ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dell'articolo 80, comma 3, e dell'articolo 82;

b) definisce le modalità e gli eventuali limiti di prelievo e di raccolta in relazione alle singole specie animali e vegetali individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 3, e dell'articolo 80, comma 3;

c) individua le aree nelle quali, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati ai sensi della presente legge, degli studi e degli esiti delle ricerche effettuati da professionisti abilitati, dalle università, nonché dai centri di ricerca autorizzati, è segnalata la presenza delle specie animali e vegetali e degli habitat di cui alla lettera a).

2. La Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all'articolo 9, con deliberazione, approva le determinazioni previste rispettivamente all'articolo 79, comma 4, all'articolo 80, comma 4, e all'articolo 82, comma 2, relative alla previsione di specifiche analisi e all'individuazione di misure di conservazione.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all'articolo 9, con deliberazione, provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico degli elenchi, dei limiti e restrizioni e delle aree di cui, rispettivamente, al comma 1,



lettere *a)*, *b)* e *c)*, al fine di adeguarne i contenuti allo stato delle conoscenze, comprese eventuali variazioni tassonomiche, agli elenchi dell'IUCN, agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 68, comma 3, all'implementazione e all'aggiornamento periodico del RE.NA. TO e della banca dati Bio.Mar.T di cui all'articolo 13.

4. Gli enti locali, le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, possono proporre alla Giunta regionale gli aggiornamenti di cui al comma 3.

Art. 84.

Ulteriori misure di conservazione

1. Per il perseguimento delle finalità di conservazione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale in conformità con gli obiettivi e le finalità del PAER, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, promuove:

a) programmi d'intervento, ai sensi del presente capo, finalizzati alla sopravvivenza delle popolazioni di specie animali e vegetali ed alla salvaguardia degli habitat;

b) studi e ricerche sulla fauna e sulla flora spontanea e sugli habitat;

c) azioni di monitoraggio, contenimento ed eventuale eradicazione di specie animali e vegetali non autoctone presenti sul territorio regionale, individuate dagli organismi scientifici preposti;

d) forme di intesa e di collaborazione con gli enti competenti in materia ambientale.

2. Gli atti di pianificazione del territorio dettano indirizzi e prescrizioni finalizzate a ridurre l'impatto delle attività antropiche sulle specie animali e vegetali e sugli habitat disciplinati dal presente titolo.

Art. 85.

Centri di conservazione della fauna e della flora selvatiche

1. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di conservazione di cui all'articolo 67, comma 2, lettera *b)*, il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati. I centri di conservazione sono riconosciuti con decreto dirigenziale della struttura regionale competente.

2. I centri di conservazione della fauna selvatica possono essere riconosciuti anche quali centri di recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 38 della l.r. 3/1994. Tali centri possono altresì essere organizzati per la detenzione delle specie di cui è vietato il rilascio in natura ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento "CEE" n. 3626/82, e successive modificazio-

ni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), delle specie di cui all'articolo 79, comma 7, e di quelle sottoposte ad affidamento in custodia ai sensi dell'articolo 94, comma 9.

Art. 86.

Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio

1. La Giunta regionale, in attuazione del PAER:

a) promuove ed incentiva, anche con finanziamenti, iniziative didattiche e divulgative finalizzate alla diffusione, alla conoscenza ed alla tutela delle specie di flora, di fauna e di habitat riconosciuti ai sensi della presente legge, in collaborazione con gli enti gestori dei parchi regionali, delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti;

b) attribuisce, nelle aree naturali protette ricomprese nel sistema regionale di cui all'articolo 2 nonché nei p(SIC) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 6, priorità nella concessione di finanziamenti regionali con riferimento agli interventi di gestione agricola e di uso del territorio, finalizzati alla realizzazione di:

1) azioni ed interventi coerenti con la programmazione regionale di cui all'articolo 12 in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità;

2) pratiche e metodologie di agricoltura biologica, di selvicoltura naturalistica, di agricoltura integrata effettuata ai sensi della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

3) interventi di ingegneria naturalistica e di recupero ambientale;

4) pratiche di contrasto alle specie animali e vegetali non autoctone, realizzate con metodologie definite dagli istituti scientifici competenti e coerenti con il PAER di cui all'articolo 12.

2. La Giunta regionale riconosce le medesime priorità di cui al comma 1, lettera *b)*, nella concessione di finanziamenti statali e comunitari, nel rispetto delle condizioni previste dalle norme istitutive degli stessi.

3. Ai fini della verifica dell'appartenenza delle superfici agricole alle aree di cui al comma 1 lettera *b)*, l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) provvede a inserire le delimitazioni territoriali delle suddette aree nell'ambito del LPIS (Land Parcel Identification System), sulla base delle indicazioni fornite con deliberazione della Giunta regionale.



Capo IV

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Art. 87.

Valutazione di incidenza di piani e programmi

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovramunicipali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. La valutazione d'incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo, entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.

3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza:

a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale;

b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio di una riserva statale non compresa in un parco nazionale.

4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 3, lettera a), che interessano, anche parzialmente, o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per quelli di cui al medesimo comma, lettera b), l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.

5. La provincia o la città metropolitana, è autorità competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio. Le funzioni relative alla valutazione d'incidenza di competenza provinciale o della città metropolitana non possono essere delegate ad altri enti.

6. L'ente parco regionale e l'ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente

alle parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'articolo 69.

7. Nel caso di atti pianificazione e programmazione interprovinciali, o di atti di pianificazione e programmazione che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti parzialmente in una o più aree protette regionali o nazionali, la valutazione d'incidenza è effettuata d'intesa tra tutte le autorità competenti, come individuate dal presente articolo. In caso di mancata intesa entro il termine di cui al comma 2, la valutazione d'incidenza è effettuata dalla Regione.

8. Nei casi di cui all'articolo 73 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), la valutazione d'incidenza di atti di pianificazione e programmazione, è effettuata nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le procedure previste dal medesimo articolo.

9. Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione come disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. In tali casi la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.

10. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.


11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.

Art. 88.

Valutazione di incidenza di interventi e progetti

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. Ai fini del comma 1, l'ente competente all'approvazione di progetti o interventi, ubicati all'esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competenti ai sensi del presente articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'attivazione delle procedure di valutazione di



incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza:

a) la Regione, per gli interventi e progetti di competenza regionale; in caso di interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti ricadenti in aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997;

b) l'ente parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in p(SIC) o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'articolo 69, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno; in tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;

c) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in p(SIC) o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'articolo 69, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno; in tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1991, in applicazione dei principi di semplificazione;

d) la provincia o la città metropolitana, per gli interventi ed i progetti, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), localizzati in p(SIC) o siti della Rete Natura 2000, ricadenti nel territorio di competenza o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno; in caso di interventi e progetti ricadenti nelle riserve naturali regionali la provincia o la città metropolitana esprimono la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta, ove previsto, ai sensi dell'articolo 52, comma 4.

5. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è ef-

fettuata, ai sensi dell'articolo 73 quater della l.r. 10/2010, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate ai sensi dell'articolo 45 della stessa l.r. 10/2010. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

6. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. In tali casi la comunicazione di cui allo stesso articolo 5, comma 9, del d.p.r. 357/1997, è trasmessa anche alla Giunta regionale.

7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.

Art. 89.

Presentazione e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo

1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi, il proponente presenta un apposito studio di incidenza all'autorità competente come individuata ai sensi dell'articolo 87, con la seguente documentazione:

a) proposta di piano o programma;

b) studio avente i contenuti dell'allegato G del d.p.r. 357/1997, e conforme alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a).

2. Ai fini della valutazione d'incidenza di progetti e di interventi, il proponente presenta all'autorità competente, come individuata ai sensi dell'articolo 88, la seguente documentazione:

a) elaborati di progetto o di intervento da realizzare;


b) studio avente i contenuti dell'allegato G del d.p.r. 357/1997, e conforme alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a).

3. Il procedimento di valutazione d'incidenza si conclude con provvedimento espresso e precede l'atto che approva il piano o il programma o che autorizza il progetto o l'intervento a cui si riferisce.

Art. 90.

Forme semplificate e casi di esclusione

1. Nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 357/1997 e dell'articolo 6 della dir. 92/43/CEE "Habitat", la valutazione di incidenza può essere esclusa per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di



risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall'eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con gli enti gestori e le province di riferimento o la città metropolitana, fatta salva la predisposizione, ove necessario, di specifiche schede di pre-valutazione, conformi alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a), da compilarli a cura e sotto la responsabilità del proponente degli interventi.

2. I soggetti gestori dei pSIC e dei siti della Rete Natura 2000, e in conformità alla normativa e agli atti di indirizzo nazionali e comunitari, possono individuare nell'ambito dei piani di gestione dei siti ed in relazione alle specificità dei siti stessi:

a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione degli studi di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 91;

b) condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione per progetti ed interventi, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali si sia accertata ed esclusa la possibilità di incidenze significative.

3. Nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 357/1997 e dell'articolo 6 della dir. 92/43/CEE "Habitat", la valutazione d'incidenza può essere altresì esclusa per gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che la valutazione d'incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell'assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato.

4. La valutazione di incidenza è esclusa per interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali sia accertata ed esclusa la possibilità di incidenze significative e che pertanto possono rientrare nel regime di esclusione di cui al comma 1, o per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione degli studi di incidenza.

Art. 91.

Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/1997:

a) adotta linee guida ed indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 87 e 88, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;

b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 74, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di progetti ed interventi di cui all'articolo 88;

c) con deliberazione, definisce altresì, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, ulteriori casi di esclusione o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione.

Capo V

SORVEGLIANZA E CONTROLLO. SANZIONI

Art. 92.

Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo

1. All'accertamento delle violazioni degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 93 e 94, possono procedere gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché gli organi di polizia forestale, gli organi di polizia provinciale, municipale e rurale, le guardie addette ai parchi naturali, le guardie ambientali volontarie di cui al titolo V, limitatamente al territorio gestito dai rispettivi enti di appartenenza o di riferimento, salvo intese per la collaborazione tra enti contermini per le aree di comune interesse.

Art. 93.

Sanzioni in materia di violazioni del capo IV

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 92, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 87 e 88, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).



2. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal r.d. 639/1910.

3. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui ai commi 1 e 2, non esclude l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 94.

Art. 94.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 79, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro per ogni esemplare catturato o ucciso, fino ad un massimo di 7.000,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui alla lettera b), per ogni sito deteriorato o distrutto, e la violazione di cui alla lettera e), per ogni esemplare detenuto o commercializzato.

2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.

3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 euro a 480,00 euro per ogni esemplare raccolto o distrutto, fino ad un massimo di 7.000,00 euro.

4. Chiunque non ottemperi all'obbligo posto ai sensi dell'articolo 79, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro.

5. Chiunque violi i limiti posti ai sensi dell'articolo 79, comma 4, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40,00 euro a 240,00 euro per ogni esemplare prelevato eccedente i limiti, anche temporali, consentiti, fino ad un massimo di 1.400,00 euro.

6. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 79, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 350,00 euro a 2.100,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta la violazione di cui all'articolo 80, comma 7.

7. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dallo stesso articolo 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro.

8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a), ed all'articolo 83, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

9. L'autorità amministrativa competente dispone altresì, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la confisca amministrativa di animali o vegetali oggetto della violazione delle norme previste dalla presente legge, i quali vengono affidati in custodia a organismi scientifici o museali o a uno dei centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 85.

10. Chiunque realizzi opere o interventi senza la previa sottoposizione degli stessi alle procedure di valutazione di incidenza o ne violi le medesime disposizioni ovvero realizzi gli stessi con difformità sostanziali rispetto a quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

11. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono la provincia, la città metropolitana o l'ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione.

12. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati al finanziamento:

a) delle misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;

b) del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;

c) dei centri di conservazione di cui all'articolo 85 della presente legge.

Capo VI

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITÀ


Art. 95.

Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, geomorfologiche e pedologiche che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della consulta tecnica di cui all'articolo 9, approva l'elenco dei geositi di interesse regionale.

3. Le province e la città metropolitana, anche su segnalazione dei comuni, e gli enti parco formulano alla Giunta regionale le proposte di inserimento dei geositi nell'elenco di cui al comma 2, sulla base di un censimento effettuato secondo i principi e le modalità stabiliti dall'ISPRA.



4. I geositi d'interesse regionale sono considerati invasivi strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 e sono oggetto di specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio, a qualsiasi livello.

5. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della Rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli articoli 142 e 136 del d.lgs 42/2004, sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

6. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dal PAER.

TITOLO IV

ALBERI MONUMENTALI

Capo I

DISCIPLINA DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Art. 96.

Alberi monumentali

1. Gli alberi monumentali, soggetti alla disciplina di cui al presente capo, sono gli alberi e le formazioni vegetali come definiti dall'articolo 7 della l. 10/2013 e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), di seguito indicato come "decreto ministeriale".

Art. 97.

Censimento degli alberi monumentali

1. Entro il termine del 31 luglio 2015, stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale, i comuni:

a) effettuano il censimento degli alberi monumentali ricadenti sul territorio di propria competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale medesimo;

b) trasmettono alla struttura regionale competente gli esiti del censimento effettuato, in forma di elenchi contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità, corredati dalla documentazione di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale e formulati sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 5 del medesimo decreto. Il comune dà conto alla struttura regionale competente degli esiti dell'attività di censimento svolta, anche se negativi.

2. Gli elenchi compilati forniscono le informazioni relative al vincolo paesaggistico richieste dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale.

3. Il censimento di cui al comma 2, è effettuato dai comuni con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale ed utilizzando la modulistica e la documentazione di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto ed interessa anche:

a) alberi monumentali già inseriti nell'elenco regionale di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49);

b) elementi arborei di pregio inseriti in elenchi a carattere locale e non ricompresi nell'elenco richiamato alla lettera *a)*.

4. Per consentire la tempestiva attivazione delle misure di conservazione degli alberi previste dall'articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 il comune, entro venti giorni dalla verifica della sussistenza dei caratteri di monumentalità, provvede a notificare ai proprietari la proposta di attribuzione di monumentalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.

5. Il comune provvede a dare pubblicità sul proprio sito istituzionale della proposta di attribuzione di monumentalità di cui al medesimo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale.

6. Per gli alberi aventi le caratteristiche di pregio di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)*, del decreto ministeriale, il comune acquisisce l'intesa preventiva della sovrintendenza competente tramite l'attivazione di conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.

7. Il censimento degli alberi monumentali all'interno di un'area protetta o di un sito della Rete Natura 2000 è effettuato dai comuni sentito l'ente gestore.

Art. 98.

Coordinamento regionale

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale, con deliberazione, detta indirizzi omogenei per l'effettuazione dell'attività di censimento degli alberi monumentali da parte dei comuni e concordare con il comando regionale del Corpo forestale dello Stato l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento cui partecipano le strutture regionali competenti in materia ambientale, forestale e paesaggistica.

2. I comuni comunicano l'avvio e la conclusione delle operazioni di censimento alla struttura regionale competente, ai fini dell'espletamento delle funzioni di coordinamento.

3. La Regione, in caso di inadempimento del comune nell'effettuazione del censimento di cui al comma 2, informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale.



Art. 99.

Elenco regionale degli alberi monumentali

1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti ed acquisito il parere della Consulta regionale di cui all'articolo 9, propone al Consiglio regionale l'elenco regionale degli alberi monumentali, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale. Il Consiglio regionale si esprime nei termini previsti dal decreto ministeriale medesimo.

2. La Regione trasmette al Corpo forestale dello Stato l'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 96, predisposto in formato elettronico, corredato dalla documentazione richiamata all'articolo 97 comma 1, lettera b) ai fini della verifica di competenza e dell'inserimento nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.

3. L'elenco regionale, verificato ai sensi del comma 2, è inserito nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all'articolo 13.

4. L'elenco regionale è periodicamente aggiornato, sulla base delle proposte di nuovi inserimenti da parte dei comuni, con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. La variazione dell'elenco è tempestivamente comunicata al Corpo forestale dello Stato.

Art. 100.

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 e dell'articolo 9 del decreto ministeriale, gli atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della l.r. 65/2014, il piano ed il regolamento per il parco e il regolamento della riserva prevedono adeguate misure e prescrizioni volte a preservare e valorizzare gli alberi monumentali presenti nel proprio territorio, in particolare mediante l'apposizione di vincoli di inedificabilità delle aree circostanti fino ad una superficie pari ad almeno il doppio dell'area di insidenza della chioma.

2. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della l. 10/2013 e del decreto ministeriale.

TITOLO V

SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

Capo I

SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

Art. 101.

Servizio volontario di vigilanza ambientale

1. Il servizio volontario di vigilanza ambientale, istituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale), abrogata dalla presente legge, è svolto, previo conseguimento, ai sensi dell'articolo 104, della nomina di guardia ambientale volontaria, di seguito denominata "GAV", tramite:

a) cittadini singoli;

b) soggetti aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti con le organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), che abbiano stipulato le convenzioni con gli enti gestori di cui al comma 3;

c) guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 3/1994.

2. La provincia o la città metropolitana coordina il servizio di vigilanza ambientale e lo organizza in raggruppamenti territoriali, assegnando direttamente i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), agli enti gestori del patrimonio naturalistico ambientale che ne fanno richiesta e raccordandosi con le associazioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I comuni e le province o la città metropolitana gestori del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all'articolo 1, possono stipulare convenzioni con le associazioni di cui al comma 1, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ambientale in collaborazione con le strutture della polizia locale, individuando forme e modalità della collaborazione e di erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute per l'organizzazione e l'impiego dei loro iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.

Art. 102.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico delle attività svolte dagli enti coin-



volti nello svolgimento del servizio di vigilanza ambientale e concorre al suo finanziamento.

2. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordinamento e l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza, con deliberazione, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

- a) le linee fondamentali dei programmi di attività delle GAV;
 - b) le direttive tecniche per l'espletamento del servizio delle GAV;
 - c) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b);
 - d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;
 - e) il modello del tesserino di riconoscimento e di distintivo delle GAV;
 - f) i criteri e le modalità di riparto delle risorse disponibili finalizzate all'espletamento del servizio di vigilanza;
 - g) i contenuti della domanda di nomina a GAV;
 - h) la costituzione delle commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica di GAV;
 - i) le modalità di espletamento dei corsi di aggiornamento, da organizzarsi obbligatoriamente qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti locali e gli enti parco che si avvalgono del servizio volontario di vigilanza ambientale, trasmettono alla Regione dati ed informazioni sull'utilizzo del personale volontario.

Art. 103.

Funzioni delle province, della città metropolitana e degli enti parco regionali

1. Le province e la città metropolitana, esercitano le funzioni amministrative concernenti le GAV e, in particolare, provvedono a:

- a) indire, anche su richiesta delle associazioni o degli enti di cui all'articolo 101, comma 3, le sessioni di esame per la nomina a GAV, nominando le relative commissioni d'esame;
- b) redigere l'elenco dei soggetti idonei che hanno superato la prova d'esame di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), organizzato secondo una graduatoria di merito;
- c) nominare le GAV e adottare i provvedimenti concernenti il loro status;
- d) predisporre il regolamento di servizio delle GAV sulla base delle direttive tecniche approvate dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 102, comma 2, lettera b);

e) organizzare il servizio delle GAV per raggruppamenti territoriali;

f) coordinare le attività delle GAV anche attraverso la costituzione di un comitato di coordinamento composto da rappresentanti dei raggruppamenti territoriali;

g) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;

h) stipulare idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV;

i) ripartire una quota parte dei fondi disponibili per l'espletamento del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui all'articolo 102, comma 1, tra le associazioni alle quali appartengono le GAV, nel caso di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 101, comma 3.

2. L'esercizio delle funzioni e le competenze di cui alla comma 1, lettere d), f), g) e h), del comma 1, sono attribuite agli enti parco per i rispettivi territori.

Art. 104.

Guardie ambientali volontarie. Requisiti

1. La qualifica di GAV si consegue per effetto della nomina dei soggetti idonei da parte della provincia o della città metropolitana ed in base al concorso delle seguenti condizioni:

- a) aver frequentato appositi corsi di qualificazione e di riqualificazione;
- b) aver superato l'esame finale del corso di cui alla lettera a).


2. Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a GAV di cui al comma 1, lettera b), gli aspiranti presentano domanda alla provincia o alla città metropolitana in cui intendono svolgere il servizio, dichiarando sotto la propria responsabilità:

- a) di godere dei diritti civili e politici;
- b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica;

3. La nomina è effettuata dalla provincia o dalla città metropolitana, tenuto conto prioritariamente:

- a) della graduatoria di cui all'articolo 103, comma 1, lettera b);
- b) del luogo di residenza della GAV, tenuto conto del territorio ove si svolge l'attività di vigilanza ambientale.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 2, comporta la decadenza dalla nomina a GAV.



Art. 105.

Compiti e doveri delle GAV

1. Le GAV operano, nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina, per favorire e garantire la corretta applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, ai sensi della presente legge.

2. Le GAV, nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, si attengono alle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale e dell'ente parco ed in particolare svolgono compiti di:

a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;

b) vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge e dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;

c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;

d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;

e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.

4. Le GAV sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2 ed esercitano i poteri di accertamento di cui alla l.r. 81/2000.

5. Le GAV sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

6. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

7. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:

a) rispettare le modalità previste dal regolamento di servizio approvato dalla provincia, dalla città metropolitana o dall'ente parco nonché dal programma di interven-

to redatto dall'associazione di eventuale appartenenza, fra quelle di cui all'articolo 101, comma 1;

b) assicurare almeno otto ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso almeno mensile, al raggruppamento territoriale di cui fanno parte, la disponibilità di giornate ed orari;

c) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia e, comunque, nei modi indicati dal raggruppamento di appartenenza;

d) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;

e) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio di polizia locale o dell'ente parco;

f) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;

g) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 102, comma 2, lettera i).

8. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria. Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994.

Art. 106.

Sospensione degli effetti e revoca della nomina a GAV

1. Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di cui all'articolo 101, sono tenuti a segnalare alla provincia o alla città metropolitana competente ogni violazione dei doveri di cui all'articolo 105 riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV.

2. La provincia o la città metropolitana, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 o, comunque, sulla base di ogni altro elemento utile di conoscenza, effettuati gli opportuni accertamenti e dopo aver in ogni caso sentito l'interessato, può disporre una sospensione dall'attività, per un periodo non superiore a sei mesi.

3. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, a seguito dell'accertamento di una nuova violazione, la provincia o la città metropolitana dispongono la revoca della nomina.

4. La provincia o la città metropolitana dichiarano la decadenza della nomina ove sia accertato, sentito l'interessato, il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 2, lettera g).



Art. 107.

Relazione sull'attività svolta dalle GAV

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le province, la città metropolitana e gli enti parco trasmettono alla Giunta regionale:

a) un rapporto sull'attività svolta in ordine al servizio volontario di vigilanza ambientale e agli interventi effettuati dalla GAV;

b) un rendiconto sull'impiego delle risorse finanziarie e sulle dotazioni strumentali a disposizione;

c) un piano di organizzazione del servizio per l'anno in corso con l'indicazione delle relative necessità finanziarie e di dotazioni strumentali.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle province, alla città metropolitana e agli enti parco regionali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Capo I*DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE DEL
TITOLO II IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE

Art. 108.

*Disposizioni di prima applicazione e transitorie
per l'adeguamento degli atti dei parchi regionali*

1. Gli enti parco regionali, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:

a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 26 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto tipo di cui all'articolo 26, comma 5;

b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale del piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la relativa adozione;

c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 30, comma 1.

2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi gli statuti, i piani, i regolamenti ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati:

a) dalla l.r. 65/1997;

b) dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) per i parchi

regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, e della l.r. 53/2001.

Art. 109.

*Disposizioni di prima applicazione e transitorie
per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali
regionali*

1. Le province, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:

a) all'adozione del regolamento della riserva naturale regionale e trasmissione degli atti alla Giunta regionale per il parere di cui all'articolo 50, comma 2, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'adozione del programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale delle riserve regionali, di cui all'articolo 51, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adeguamento di cui al comma 1, restano fermi i regolamenti, i piani economici e sociali ed i piani di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 49/1995.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applica la disciplina di cui all'articolo 47, comma 4.

Art. 110.

*Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione
degli atti di pianificazione, programmazione e dei
regolamenti*


1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati, ma non ancora adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono, ove compatibili, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. Nei casi di cui al comma 1:

a) gli enti parco regionali provvedono:

1) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, ai fini della sua adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) all'adozione del regolamento ed alla successiva trasmissione alla Giunta regionale entro i termini di cui all'articolo 30, comma 1;



b) le province provvedono:

1) all'adozione del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 49, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) all'adozione del programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 51, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e programmazione e dei regolamenti delle aree protette adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le disposizioni della l.r. 49/1995, l.r. 24/1994 e l.r. 65/1997 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno decorrente dalla medesima data.

4. Entro un anno dalla loro approvazione, gli atti di cui al comma 3 sono adeguati alle disposizioni della presente legge ai sensi degli articoli 108 e 109.

Art. 111.

Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 110, comma 1, il piano integrato per il parco delle Alpi Apuane, comprensivo, per quanto di competenza, anche della disciplina delle aree contigue in cui si svolgono le attività di cava, è predisposto e trasmesso alla Giunta regionale, ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 29, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il piano adottato ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 65/1997, con deliberazione del consiglio direttivo dell'ente parco 29 novembre 2007, n. 46, può essere approvato ai sensi del comma 3 dell'articolo 110, e conserva efficacia fino alla data in cui il piano integrato di cui al comma 1 inizia a produrre effetti.

3. L'ente parco predispone e adotta il regolamento riferito all'intero territorio disciplinato dal piano per il parco entro i termini previsti dall'articolo 30.

4. Nel caso in cui l'ente parco non provveda alla predisposizione degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro i termini previsti, la Regione provvede tramite commissari, ai sensi dell'articolo 44, comma 4.

Art. 112.

Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco

1. I procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le disposi-

zioni di cui alla l.r. 49/1995, l.r. 24/1994 e l.r. 65/1997 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti amministrativi di competenza delle province e relativi alle riserve naturali regionali, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo le disposizioni di cui alla l.r. 49/1995 vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 37, comma 3, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2014, n. 77 (Approvazione Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2014).

Art. 113.

Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli enti locali e degli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della l.r. 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell'articolo 73;


b) le province e la città metropolitana d'intesa con i comuni, formulano alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), le proposte di istituzione di nuove riserve con riferimento ai parchi provinciali ed alle ANPIL presenti nel territorio di competenza;

c) gli enti parco regionali, d'intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l'inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza.

3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all'esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversità possono ricevere specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

4. Fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa l.r. 49/1995.

5. Ai parchi provinciali e alle ANPIL per le quali non è avviata la procedura di verifica di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 49/1995 fino alla scadenza del termine ivi previsto. Decorso tale



termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dall'elenco delle aree naturali protette di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).

Art. 114.

Disposizioni transitorie per gli organi dell'ente parco, il comitato scientifico e il direttore

1. Entro sei mesi dall'approvazione degli statuti di cui all'articolo 26, sono individuati i rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio, di cui al l'articolo 22, comma 6, lettera a).

2. Il presidente del parco, il consiglio direttivo e il collegio regionale unico dei revisori dei conti in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza.

3. Il comitato scientifico del parco in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa alla sua naturale scadenza.

4. I direttori dei parchi regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dall'incarico alla scadenza naturale del contratto di cui all'articolo 12 della l.r. 24/1994 e all'articolo 11 della l.r. 65/1997. È facoltà dei presidenti del parco provvedere al loro rinnovo per una durata di cinque anni allo scadere dei quali si applicano le modalità di nomina e rinnovo di cui all'articolo 40.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL TITOLO III IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ E GEODIVERSITÀ

Art. 115.

Disposizioni transitorie sulla validità degli allegati della l.r. 56/2000

1. Fino all'approvazione degli elenchi di cui all'articolo 83, restano in vigore gli allegati A, B e C della l.r. 56/2000. A tali allegati continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 56/2000.

Art. 116.

Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall'allegato D della l.r. 56/2000, valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie pre-

viste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, con deliberazione da approvarsi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, individua i siti di interesse regionale da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell'articolo 73;

b) le province o la città metropolitana, d'intesa con i comuni, entro novanta giorni dagli esiti della verifica di cui al comma 1, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale presenti nel territorio di competenza.

3. I siti di interesse regionale che all'esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nella rete ecologica regionale, possono ricevere specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

4. Fino all'istituzione delle aree protette di cui al comma 2, lettera b), restano fermi i siti di interesse regionale individuati dall'allegato D della l.r. 56/2000, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.

Art. 117.

Disposizioni transitorie per la verifica degli habitat naturali di interesse regionale


1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e con gli enti parco, sottopone a verifica gli habitat naturali di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della l.r. 56/2000 ed elencati nell'allegato A della medesima legge, valutando la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 82 e ne predispone la proposta di riconoscimento al Consiglio regionale.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 83, individua gli habitat naturali da riconoscere ai sensi dell'articolo 82;

b) la Giunta regionale, entro centottanta giorni successivi a decorrere dall'adozione della deliberazione di cui alla lettera a), adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 83, comma 2.

3. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera a), restano fermi gli habitat individuati nell'allegato A della del Consiglio regionale 11 marzo 2014, n. 26 (Individuazione dei geotopi di importanza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 "Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della



flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49”), ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 56/2000.

Art. 118.

Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza

1. I procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.

2. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 90, comma 5, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 916 (L.R. 56/2000, art. 15, comma 1 septies - Definizione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza).

Art. 119.

Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con le province, la città metropolitana o i soggetti gestori dei territori di cui all'articolo 2, comma 2, sottopone a verifica i geotopi di cui all'articolo 11 della l.r. 56/2000 come individuati all'allegato A della del.c.r. 26/2014, valutando:

a) l'esistenza di particolari condizioni e rilievo di emergenze, tali da richiedere l'istituzione di riserve naturali regionali, di cui all'articolo 4;

b) l'inserimento nell'elenco dei geositi di importanza regionale di cui all'articolo 95.

2. Le province o la città metropolitana, d'intesa con i comuni, entro novanta giorni dagli esiti della verifica di cui al comma 1, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione di nuove riserve naturali regionali o di inserimento nell'elenco dei geositi di importanza regionale.

3. Fino al completamento della verifica di cui al comma 1, sono confermati i siti geologici individuati nell'allegato A della del.c.r. 26/2014, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 56/2000.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL TITOLO IV IN MATERIA DI ALBERI MONUMENTALI

Art. 120.

Disposizioni transitorie

1. L'elenco regionale degli alberi monumentali redatto ai sensi della l.r. 60/98 e la relativa disciplina sono fatti salvi fino all'approvazione dell'elenco nazionale formulato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL TITOLO V IN MATERIA DI SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE

Art. 121.

Disposizioni transitorie

1. La commissione d'esame costituita ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 7/1998, abrogata dalla presente legge, rimane in carica sino alla costituzione della commissione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h).

2. In attesa della deliberazione di cui all'articolo 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della l.r. 7/98 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale") e la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1998, n. 613 (L.r. 7/1998 - Approvazione modelli tesserino di riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie).

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 122.

Trasmissione dei dati con modalità telematiche

1. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, previste dalla presente legge, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.

2. La trasmissione dei dati e le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i privati, previste dalla presente legge, laddove possibile, sono effettuate con le modalità telematiche previste ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.



Art. 123.

Convenzioni fra enti parco, province, città metropolitana e comuni

1. Le convenzioni fra enti parco, province, città metropolitana e comuni previste dalla presente legge fanno riferimento ai contenuti previsti agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011.

TITOLO VII

NORME MODIFICATIVE. ABROGAZIONI. NORMA FINANZIARIA

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, N. 24 (ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO PER LA GESTIONE DEI PARCHI REGIONALI DELLA MAREMMA E DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI. SOPPRESSIONE DEI RELATIVI CONSORZI)

Art. 124.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 24/1994

1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 13 della l.r. 24/1994 sono abrogati.

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

“6. Nelle aree contigue al parco, le disposizioni del piano integrato del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, concernenti la materia urbanistica ed edilizia, nonché quelle attuative dello statuto del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014, si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici degli enti locali competenti.”

Art. 125.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 24/1994

1. La rubrica dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituita dalla seguente: “Gestione dei beni della Tenuta di San Rossore”.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.

3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:

“3. L'ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme della legge 8 aprile 1999, n. 87 (Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Pre-

sidenza) e della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

4. I commi da 3 bis a 3 quinquies dell'articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1997, N. 65 (ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL “PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE”.

SOPPRESSIONE DEL RELATIVO CONSORZIO)

Art. 126.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 65/1997

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 65/1997 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“3. Nella previsione riferita alle cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti.”

Art. 127.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 65/1997

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 65/1997 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 65/1997 è abrogato.

Art. 128.

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 65/1997

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 65/1997, è sostituito dal seguente:

“1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all'articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco. Sono altresì soggetti al nulla osta dell'ente parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).”



2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 65/1997, è sostituito dal seguente:

“2. Il parco rilascia le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”, anche per le attività di cava in area contigua.”.

Art. 129.

*Modifiche all'articolo 22
della l.r. 65/1997*

1. I commi da 1 a 5, il comma 7 e i commi da 9 a 10 dell'articolo 22 della l.r. 65/1997 sono abrogati.

2. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 65/1997, dopo le parole: “il personale trasferito” sono inserite le seguenti: “ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 30/2015”.

3. Il comma 8 dell'articolo 22 della l.r. 65/1997, è sostituito dal seguente:

“8. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 30/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle Leggi sul personale), con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all'erogazione.”.

Art. 130.

*Sostituzione dell'articolo 28
della l.r. 65/1997*

1. L'articolo 28 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 28. Risistemazione ambientale in relazione alle attività di cava

1. Nei casi di cui all'articolo 64 della l.r. 30/2015, in relazione alle attività di cava, oltre a quanto disposto da detta norma, è ordinata, altresì, la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche.”.

Art. 131.

*Modifiche all'articolo 31
della l.r. 65/1997*

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“1. Fino alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del parco, approvati ai sensi dell'articolo 111 della l.r. 30/2015, si applicano le norme di cui ai seguenti commi.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“5. Entro le aree contigue destinate ad attività di cava risultanti dalla cartografia allegata, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1997, n. 298

(Parco Alpi Apuane. L.R. 52/94, adempimenti art. 1. Ripermimetrazione aree A2).

3. Il comma 7 dell'articolo 31 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:

“7. Fino all'approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge.”.

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2000, N. 24 (DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI PRESIDENZA)

Art. 132.

*Sostituzione dell'articolo 6
della l.r. 24/2000*

1. L'articolo 6 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. Finanziamento per l'esercizio delle attività delegate

1. La Regione trasferisce annualmente all'ente parco i fondi per l'esercizio delle attività delegate ai sensi della presente legge e destinati, in via esclusiva, alle attività di gestione della Tenuta, determinando distintamente la quota finalizzata alle spese per la gestione corrente e per la manutenzione ordinaria e quella finalizzata ad interventi di manutenzione straordinaria e di investimento sul patrimonio della Tenuta stessa, a progetti di risanamento ambientale, a progetti di valorizzazione economica, ricreativo-culturale, di particolare interesse naturalistico.

2. Le distinte quote di cui al comma 1, sono individuate sulla base di un programma di utilizzazione delle risorse, di seguito definito PUR, predisposto dall'ente parco, ai sensi del successivo articolo 7.

3. Concorrono altresì al finanziamento delle funzioni delegate:

a) le risorse derivanti dalle attività di gestione della Tenuta, nella loro interezza;

b) le eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dall'ente parco, dalla Regione, dall'ente Terre regionali toscane di cui alla l.r. 80/2012, da altri soggetti pubblici o di soggetti privati, ai sensi di legge, ivi compresi finanziamenti comunitari, e destinate alla realizzazione specifiche attività e di progetti volti alla tutela, al recupero ed alla valorizzazione della Tenuta, nel rispetto degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 4.

4. La relazione illustrativa ed il piano degli investimenti, allegati al bilancio preventivo economico predisposto



dall'ente parco, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), riportano rispettivamente, in una specifica sezione, le previsioni dei ricavi e dei costi di esercizio connessi alla gestione della Tenuta e la previsione degli investimenti sui beni della Tenuta stessa, indicando le corrispondenti fonti di finanziamento ed evidenziandone le coerenze con il PUR. La nota integrativa e la relazione dell'organo di amministrazione, allegati al bilancio di esercizio dell'ente parco, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della l.r. 30/2015, riportano, rispettivamente, in una specifica sezione, i ricavi ed i costi effettivi connessi alla gestione della Tenuta, e illustrano l'andamento economico, patrimoniale e finanziario della stessa gestione, compreso lo stato di realizzazione degli investimenti, in coerenza con i PUR pregressi.

5. Le giacenze di cassa finalizzate alla gestione della Tenuta, compresi i trasferimenti regionali, o derivanti dalla stessa attività di gestione, sono allocate in un conto corrente distinto da quello inerente le restanti attività dell'ente parco, e sono destinate esclusivamente al finanziamento della Tenuta.”.

Art. 133.

*Sostituzione dell'articolo 7
della l.r. 24/2000*

1. L'articolo 7 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. Programma di utilizzazione delle risorse “PUR”

1. La Giunta regionale con il documento di indirizzo annuale di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. 30/2015, detta al parco le direttive per la predisposizione del programma di utilizzazione delle risorse (PUR) ed indica le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, disponibili per l'esercizio delle attività delegate.

2. L'ente parco, predisporre il PUR in conformità alle direttive di cui al comma 1, come specifica sezione del programma annuale delle attività di cui all'articolo 36 della l.r. 30/2015 e lo trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo economico di cui all'articolo 35 della medesima legge, evidenziando la coerenza tra i due atti.

3. La Giunta regionale verifica il PUR circa il rispetto degli indirizzi e finalità di cui al comma 1 ed all'articolo 4, del disciplinare di cui all'articolo 8 e degli ulteriori indirizzi e priorità di cui all'articolo 3, comma 2. A tale fine può formulare osservazioni, chiedere chiarimenti e integrazioni e proporre modifiche, assegnando all'ente parco il termine per provvedere. L'ente parco fornisce i chiarimenti e le integrazioni e si esprime sulle osservazioni e le proposte di modifica.

4. La Giunta regionale approva nella medesima seduta, con deliberazione, il programma annuale delle attività e la sezione relativa al PUR e, di seguito, il bilancio preventivo economico.

5. I contenuti del PUR sono dettagliati nella convenzione di cui all'articolo 8.”.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010,
N. 10 (NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA “VAS”, DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE “VIA” E DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA)

Art. 134.

*Sostituzione del titolo
della l.r. 10/2010*

1. Il titolo della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente: “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)”.

Art. 135.

*Modifiche all'articolo 43
della l.r. 10/2010*

1. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), qualora ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all'articolo 6 della stessa l.r. 30/2015.”.

Art. 136.

*Modifiche all'articolo 48
della l.r. 10/2010*

1. Il numero 3) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 137.

*Modifiche all'articolo 52
della l.r. 10/2010*

1. Il numero 3) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 10/2010, è abrogato.



Art. 138.

Sostituzione dell'articolo 73 ter della l.r. 10/2010

1. L'articolo 73 ter della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 73 ter. Coordinamento tra VAS e valutazione di incidenza

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'articolo 87 della l.r. 30/2015.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente, oppure dall'autorità competente per la valutazione d'incidenza, individuata dall'articolo 87 della l.r. 30/2015, se non coincidente con l'autorità competente per la procedura di VAS. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.”

Art. 139.

Sostituzione dell'articolo 73 quater della l.r. 10/2010

1. L'articolo 73 quater della l.r. 10/2010 è così sostituito:

“Art. 73 quater. Raccordo tra VIA e valutazione di incidenza

1. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), e all'articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza è effettuata, con le modalità di cui all'articolo 88 della l.r. 30/2015, nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA.

2. Nel caso di cui al comma 1, lo studio preliminare ambientale e lo studio d'impatto ambientale sono corredati da uno studio d'incidenza contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997, secondo quanto previsto dal titolo III, capo III, ed i relativi provvedimenti conclusivi danno atto degli esiti della valutazione d'incidenza.

3. Ai fini del comma 1 e 2, l'autorità competente emana il provvedimento di assoggettabilità o la pronuncia di compatibilità ambientale di cui rispettivamente agli articoli 49 e 57, previa acquisizione della valutazione d'incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il provvedimento di verifica di assoggettabilità e la pronuncia di compatibilità ambientale si estendono anche alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

4. Le modalità d'informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'unicità procedurale di cui al presente articolo.

5. La valutazione d'incidenza sugli interventi ed i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità e a VIA ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è effettuata dal comune, nell'ambito delle relative procedure, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante, della provincia o della città metropolitana nonché dell'ente gestore nazionale, per gli interventi e progetti che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 ricadenti, in tutto o in parte, nel territorio di rispettiva competenza, o suscettibili di produrre effetti sugli stessi siti. Il parere è reso dalla provincia, dalla città metropolitana e dall'ente gestore nazionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità o a VIA che ricadono solo parzialmente nel territorio del parco regionale o della relativa area contigua e che interessano i p(SIC) e i siti della Rete Natura 2000 di competenza del parco, il parere vincolante dell'ente parco regionale di cui all'articolo 45, comma 5, si estende anche alla connessa valutazione di incidenza.”

Capo V

ABROGAZIONI

Art. 140.

Abrogazioni di leggi e di disposizioni di legge

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie e di prima applicazione del titolo VI, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);

b) legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale);

c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

d) legge regionale 8 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla



legge regionale 11 aprile 1995, n. 49), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 102;

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:

a) articoli da 2 a 12, da 14 a 25 e da 26 bis a 32 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);

b) articoli 1, 2 e 3, della legge regionale 31 dicembre 1994, n. 115 (Modifiche ed integrazioni alla L. R. 16 marzo 1994, n. 24 concernente l'istituzione degli Enti Parco per la gestione dei parchi regionali della maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli);

c) articoli da 2 a 13, l'articolo 15, gli articoli 17, 18 e 19, gli articoli da 23 a 27, gli articoli 29 e 30, gli articoli da 32 a 34, della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio);

d) articolo 17, comma 3, lettera *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

e) articolo 26 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

f) articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 63 (Istituzione dell'Ente regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio);

g) articolo 62 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007);

h) articoli 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 24 ottobre 2008, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione". Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008);

i) articolo 26 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

l) titolo IV della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

m) articoli 25 e 26 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

n) articoli da 20 a 33 della legge regionale 19 ottobre 2011 n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65);

o) articoli da 39 a 43 e da 45 a 52 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

p) articoli 73, 74 e 75 della legge regionale 17 febbraio 2012 n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005);

q) articolo 52 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

r) articoli 1, 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994, 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012);

s) articoli 75, 76, 77, 78 e 79 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013).

Capo VI

NORMA FINANZIARIA

Art. 141.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.

2. Le risorse destinate al sistema integrato delle aree protette e al sistema regionale della biodiversità sono definite, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, dal PAER di cui alla legge regionale 14/2007.

3. Gli enti parco provvedono alla copertura degli oneri di cui all'articolo 24, comma 1, relativi alla indennità dei presidenti, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 marzo 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2015

(*Omissis*).

15R00251



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 18 giugno 2015, n. 6, della Regione Emilia-Romagna, recante: «Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 3ª Serie speciale - n. 27 dell'11 luglio 2015).

Nell'indicazione della legge regionale citata in epigrafe, riportata sia nel sommario che alla pagina 12, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6»,

leggasi:

«LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5».

15R00367


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-029) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 7 2 5 *

€ 4,00

